

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

252° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 3
2 ^a - Giustizia	» 12
5 ^a - Bilancio	» 16
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 22
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 29
10 ^a - Industria	» 33
11 ^a - Lavoro	» 51
12 ^a - Igiene e sanità	» 55
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 66

Commissione di inchiesta

Sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro	Pag. 74
--	---------

Organismi bicamerali

Mafia	Pag. 75
Riforme istituzionali	» 86

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 87
--	---------

CONVOCAZIONI	Pag. 104
--------------------	----------

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

185^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
RIVIERA

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni (1706), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE e con il voto contrario del senatore MARCHETTI e l'astensione del senatore PONTONE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 444.

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in S.p.A. (1708)
(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Senza dibattito, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 505.

Conversione il legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n.506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709)
(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Senza dibattito, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 506.

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1710)

(Parere alle Commissioni 7^a e 10^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE, con il voto contrario del senatore MARCHETTI e l'astensione del senatore PONTONE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 495.

Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711)

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE, con il voto contrario del senatore MARCHETTI e l'astensione del senatore PONTONE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 496.

Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (1712)

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 503.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 276)

Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
(R 139 B 00, C 01^a, 0006)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Il relatore SAPORITO illustra la proposta di parere che ha predisposto con riferimento allo schema di decreto legislativo relativo all'elezione del Senato, precisando che per i collegi delle regioni Veneto, Umbria, Liguria e Molise ritiene condivisibile l'impostazione contenuta nella proposta del Governo, mentre per la regione Basilicata sarebbe opportuno accogliere i suggerimenti avanzati dal Consiglio regionale.

Per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo concernente i collegi della Camera, precisa che dovrà essere completato il lavoro di coordinamento già avviato con la 1ª Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore RUFFINO considera indispensabile che l'esame proseguisca alla presenza del rappresentante del Governo. Ricorda che, nella precedente seduta, il ministro Elia aveva osservato che l'impostazione della commissione di esperti si basava essenzialmente su criteri di tipo statistico. Condivide tale valutazione che viene confermata anche dalla proposta concernente i collegi della Liguria, che egli non condivide.

Il senatore SCHEDA sottolinea l'esigenza di valutare le proposte del Governo e gli emendamenti sulla base di criteri di carattere generale. Dall'esame degli schemi dei decreti legislativi emergono, infatti, evidenti violazioni dei principi stabiliti dalla legge ed è necessario apportare idonee correzioni.

Il senatore MARCHETTI condivide tale osservazione ribadendo l'esigenza di attuare pienamente i principi contenuti nella legge.

Il senatore GUERZONI ritiene opportuno limitare le modifiche, anche al fine di rispettare i tempi previsti dalla legge.

Il senatore PONTONE è dell'avviso che la Commissione debba svolgere il proprio ruolo fino in fondo, formulando tutte le osservazioni che si reputano necessarie senza lasciarsi condizionare dalla ristrettezza dei tempi.

Il relatore SAPORITO propone di proseguire l'esame della proposta di parere che ha presentato nella giornata di domani. Nel frattempo, un comitato informale, composto da un rappresentante per ogni Gruppo, potrà approfondire le diverse osservazioni specifiche in una riunione che potrebbe svolgersi alle ore 21 di oggi.

Il senatore RUFFINO osserva che sarebbe opportuno tener in maggior conto la omogeneità socio-economica dei collegi, che non possono essere formati sulla base di un calcolo meramente statistico. Si riserva di avanzare proposte specifiche in tal senso.

Il senatore GUERZONI sottolinea la necessità di garantire il coordinamento tra le proposte avanzate dalla Commissione della Camera e da quella del Senato.

Il PRESIDENTE dà assicurazioni in tal senso.

Il senatore MEDURI si sofferma sui collegi 7 e 8 della Calabria per evidenziare che talune proposte di modifica relative ad essi hanno un carattere clientelare. Sarebbe, allora, preferibile, confermare la suddivisione dei collegi contenuta nello schema di decreto legislativo.

La Commissione conviene, quindi, con la proposta del relatore, rivolta a tenere una riunione informale in orario notturno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,10.

186^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
RIVIERA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Dell'Osso.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n.420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre 1993.

Il senatore PAVAN riferisce sul parere reso dalla Commissione bilancio relativamente agli emendamenti comportanti nuove spese. Avverte che è stato formulato parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2, nonché sull'emendamento 4.6; è stato espresso, invece, parere favorevole sull'emendamento 4.8 e sull'emendamento 4.1 (nuovo testo), salvo il capoverso *6-octies* su cui la 5a Commissione si è pronunciata in senso non favorevole.

Il senatore CABRAS, prendendo atto del parere della 5a Commissione, ritira l'emendamento 1.2 e propone un nuovo testo dell'emendamento 1.1.

Il senatore PAVAN ritiene che, con la modifica apportata, l'emendamento 1.1 potrà riscontrare il parere favorevole della 5a Commissione.

Il sottosegretario DELL'OSSO si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 1.1 (nuovo testo) precisando che il personale da

utilizzare per il comitato ivi previsto non può che appartenere all'amministrazione dell'Interno.

L'emendamento 1.1 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti e approvato.

Viene anche approvato, con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 4.8.

Gli emendamenti 4.3 e 4.0.1 vengono dichiarati assorbiti.

Il relatore CABRAS propone, quindi, di sopprimere, nell'emendamento 4.1 (nuovo testo), il capoverso *6-octies* (subemendamento 4.1/1).

Il subemendamento 4.1/1 e, successivamente, l'emendamento 4.1 (nuovo testo) vengono accolti.

L'emendamento 4.6 viene ritirato.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente in Aula sul provvedimento in titolo tenendo conto degli emendamenti accolti, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579)

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie e dei Comuni riportati a gestione ordinaria».

1.1

D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito con personale dell'amministrazione un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie e dei Comuni riportati a gestione ordinaria».

1.1 (nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito con decreto del Ministro un Comitato di monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie e delle amministrazioni comunali restituite alla gestione ordinaria avvalendosi anche del contributo delle Regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Presso le Prefetture interessate è costituito un comitato di consulenti a disposizione dei Commissari straordinari per il risanamento e la gestione delle amministrazioni comunali disciolte.

Per la durata in carica della prima amministrazione elettorale dopo lo scioglimento ai sensi della legge 221/91 restano in vigore le misure previste per la gestione straordinaria di cui all'articolo 4 della presente legge».

1.2

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi negli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento ai sensi del comma 1, il Prefetto dispone la messa in mobilità del personale, secondo le normative vigenti, nonchè l'assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione».

4.3**D'ALESSANDRO PRISCO**

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole, «ove occorra anche in posizione di sovraordinazione» aggiungere le seguenti: «Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 75 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonchè il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nonchè del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

4.8**IL GOVERNO**

Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: «e non eseguiti» inserire le seguenti: «dopo averli sottoposti a verifica di legalità».

4.4

D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, capoverso 6-ter, dopo le parole: «e non eseguiti» inserire le seguenti: «dopo averli sottoposti a verifica di legalità».

4.7

IL RELATORE

Al comma 1, dopo il capoverso 6-ter, aggiungere i seguenti:

«6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.

6-quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero all'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

6-sexies. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare».

6-septies. Qualora negli enti nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1 non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricasazione previsti dal regolamento organico

dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento degli organi disciplinari previsti dai contratti collettivi di comparto, stipulati in applicazione del Titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

«6-octies. Negli enti nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1 e ai quali siano applicabili le disposizioni dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la commissione straordinaria di cui al comma 4, nonché le amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del predetto periodo di scioglimento, sono autorizzate a provvedere, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, alla copertura dei posti vacanti nella pianta organica, esclusivamente al fine di assicurare il funzionamento dei servizi indispensabili, mediante procedure di mobilità e, ove necessario, mediante procedure concorsuali per l'assunzione del personale amministrativo e tecnico occorrente, dando esplicita dimostrazione nella deliberazione della disponibilità di congrue risorse finanziarie. A tal fine le deliberazioni della commissione straordinaria sono adottate previo parere favorevole della Commissione centrale per gli organici prevista dal medesimo articolo 45».

4.1 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Nell'emendamento 4.1 (nuovo testo), sopprimere il capoverso 6-octies.

4.1/1

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere il seguente capoverso:

«6-quinques. Negli enti nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento ai sensi del comma 1, o i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento, le Commissioni straordinarie o gli organi eletti sono autorizzate a provvedere, anche in deroga a disposizioni di legge vigenti, alla copertura dei posti resisi vacanti nella pianta organica».

4.6

D'ALESSANDRO PRISCO

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

109ª Seduta

Presidenza del Presidente
RIZ

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 02ª, 0018)

Il presidente RIZ invita i senatori intenzionati a presentare emendamenti al disegno di legge n. 1085 («Misure in materia di semplificazione dei procedimenti penali e illeciti ad essi collegati») a provvedervi entro giovedì mattina.

Quanto al disegno di legge n. 1192 («Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato»), il Presidente informa che il Comitato ristretto ha, in tempi brevi e con ottimi risultati, ultimato i suoi lavori, approvando alcune proposte di modifiche al testo-base, su cui la Commissione sarà chiamata ad esprimersi nelle prossime sedute.

La senatrice CAPPIELLO auspica la sollecita reiscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1256 («Deputati Vairo e Sanese. - Istituzione dell'Albo degli amministratori di stabili in condominio») e 1301 («Compagna e Candioto. - Norme attuative del registro di cui agli articoli 1129 e 1138 del codice civile»).

Dopo interventi dei senatori COVI e DI LEMBO, il presidente RIZ ricorda che la sede competente per ogni deliberazione al riguardo è l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che sarà prossimamente convocato.

IN SEDE DELIBERANTE

Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica (1454), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Riferisce il senatore FILETTI, dando preliminarmente conto del parere favorevole della Commissione industria e rammentando come si

tratti di un testo governativo, già approvato senza modificazioni dalla Camera dei deputati. Fa presente che la nuova normativa proposta scaturisce dallo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche che rende indispensabile una specifica regolazione del fenomeno con la previsione di alcune nuove figure di reato in riferimento alle più diffuse e gravi attività lesive di interessi di particolare rilievo. Rammenta altresì che il Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati membri ad armonizzare le proprie legislazioni in materia di reati informatici, e che lo Stato italiano ha il dovere di adeguare la propria legislazione alle direttive impartite dall'organismo sovranazionale, così come numerosi Stati europei (ed extra europei) in questi ultimi anni hanno fatto.

Se è innegabile che il vigente codice penale lascia alcune situazioni prive di tutela, sembra comunque preferibile operare la riconduzione dei nuovi reati alle figure già esistenti all'interno del codice del 1930. Con riferimento poi alla delimitazione del campo dell'intervento di integrazione normativa, il testo legislativo all'esame differenzia i fatti commessi in danno del sistema informatico in quanto tale rispetto ai fatti commessi per mezzo di un sistema informatico: mentre nel primo sottogruppo rientra ad esempio l'abusiva utilizzazione del *software*, nel secondo si inquadrano gli illeciti commessi tramite abuso delle banche-dati, in prevalenza lesivi del bene giuridico della riservatezza.

Il relatore poi rileva con soddisfazione che il disegno di legge individua i comportamenti ai quali attribuire rilevanza penale ispirandosi ampiamente ai criteri indicati dal consiglio d'Europa nella cosiddetta «lista minima», che configura i reati relativi alla frode informatica, al falso informatico, al danneggiamento riguardante dati o programmi informatici, al sabotaggio informatico, all'accesso non autorizzato, all'intercettazione non autorizzata, alla riproduzione non autorizzata di un programma informatico protetto ed alla riproduzione non autorizzata di una topografia. Passa quindi all'esame analitico dei singoli articoli del disegno di legge.

L'articolo 1 inserisce all'articolo 392 del codice penale un comma, in forza del quale la nozione legale della violenza sulle cose viene estesa ad una serie di comportamenti incidenti su programmi informatici o sul funzionamento di sistemi informatici o telematici.

L'articolo 2, sostituendo l'intero articolo 420 del codice penale, disciplina ex novo il reato concernente l'attentato a impianti di pubblica utilità. L'articolo 3 inserisce la previsione del «falso informatico» e cioè della falsificazione dei documenti informatici. L'articolo 4 punisce l'accesso abusivo ad un sistema informatico o la all'interno di esso contro la volontà, espressa o tacita, dell'avente diritto. L'articolo 5 sostituisce il quarto comma dell'articolo 616 del codice penale ed estende la nozione di «corrispondenza» alla comunicazione informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.

L'articolo 6 introduce gli articoli 617-*quater*, 617-*quinqüies* e 617-*sexies* nel codice penale, estendendo alle comunicazioni informatiche o telematiche la tutela prevista dall'articolo 617 per le comunicazioni telefoniche o telegrafiche.

Gli articoli 7 e 8, al fine della repressione della criminalità informatica, estendono la tutela dell'inviolabilità dei segreti ai supporti informatici e a qualsiasi altra forma di trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano rispettivamente il reato di danneggiamento di sistemi informatici e telematici e quello di frode informatica, mentre l'articolo 11 dispone che nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266 del codice penale ed a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, ovvero intercorrente tra più sistemi.

L'articolo 12, a sua volta, contiene una modifica dell'articolo 268 del codice di procedura penale, la quale stabilisce che quando si procede a intercettazioni informatiche o telematiche il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

L'articolo 13, infine, estende la facoltà del procuratore della Repubblica competente per territorio di autorizzare con decreto l'intercettazione di comunicazioni anche ai casi in cui queste sono relative a sistemi informatici o telematici.

In conclusione il senatore Filetti ritiene che la Commissione possa senz'altro approvare il disegno di legge senza bisogno di modificazioni.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COVI esprime apprezzamento per l'ottima relazione e condivide la proposta di approvazione senza modifiche.

In senso adesivo si esprimono la senatrice FABJ RAMOUS, il senatore DI LEMBO, la senatrice CAPPIELLO e il senatore ZOSO, il quale tuttavia - rammentata una sua interrogazione al Ministro Guardasigilli - chiede di sapere quali siano le forme di tutela all'interno dell'articolo 12 verso le prove contenute nei *floppy-disks*, prove che in taluni casi potrebbero - con estrema facilità - essere oggetto di manipolazione anche ad opera degli stessi periti e consulenti incaricati della decrittazione.

Dopo un'ulteriore richiesta di chiarimenti sul medesimo articolo 12, formulata dal senatore Pinto, replica il relatore FILETTI, ribadendo l'esigenza di una sollecita approvazione del testo: circa i richiami operati dal senatore Zoso ritiene tuttavia che il Ministero, con apposito atto amministrativo, potrebbe accrescere il livello di tutela dei dati informatici posti a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il sottosegretario MAZZUCONI ritiene meritevole di estrema attenzione il problema sollevato dal senatore Zoso e assicura che si farà interprete presso il Ministro dell'esigenza prospettata.

Si passa poi all'esame degli articoli.

Posti separatamente in votazione sono quindi approvati gli articoli da 1 a 11.

In relazione all'articolo 12 interviene il senatore COVI, ipotizzando la formulazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a disporre un più elevato livello di tutela dei dati informatici posti a disposizione dei periti.

In senso analogo si esprime la senatrice CAPPIELLO, che condivide l'esigenza di evitare pericolose e non dimostrabili manomissioni alla documentazione informatica.

Il senatore ZOSO presenta quindi il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia,

in sede di approvazione dell'articolo 12 del disegno di legge n. 1454, recante "Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica",

ritenuta l'opportunità di assicurare la genuinità degli elementi di prova raccolti su supporto informatico, che sempre più frequentemente hanno rilevanza nei procedimenti giudiziari,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti affinché, presso gli uffici giudiziari, prima di disporre qualsiasi esame peritale, si proceda alla riproduzione dei documenti su supporto informatico, trattenendo l'originale presso l'ufficio e consegnando alle parti che ne hanno titolo la copia».

0/1454/1/2

ZOSO, COVI, FABJ RAMOUS, CAPPIELLO

Intervengono in senso favorevole i senatori COCO, COVI, DI LEMBO, PINTO, FABJ RAMOUS e CAPPIELLO ed il presidente RIZ.

Con l'avviso favorevole del RELATORE e con la disponibilità all'accoglimento da parte del sottosegretario MAZZUCONI - che sottolinea come tuttavia resti aperto il più generale problema della alterabilità delle prove registrate su supporti informatici - l'ordine del giorno, posto ai voti, è approvato, come pure gli articoli 12 e 13 e, infine, il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 17,15.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

134ª Seduta

Presidenza del Presidente

ABIS

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro De Paoli e per il bilancio e programmazione economica D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE DELIBERANTE

Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (1496), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PICANO, il quale fa presente che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge sul riordino delle gestioni fuori bilancio in un testo che riprende quasi integralmente quello varato dal Senato in prima lettura sul finire della passata legislatura e che non fu possibile approvare definitivamente per il fatto che la legislatura si concluse di lì a poco. Le questioni affrontate sono di particolare rilievo e in sostanza la logica del provvedimento è di sopprimere le gestioni fuori bilancio non appositamente regolamentate nei vari articoli del provvedimento, in molti casi peraltro con singole norme che ugualmente prevedono un consistente riafflusso di risorse (soprattutto di cassa) all'interno del bilancio dello Stato.

Il problema delle gestioni fuori bilancio ha notoriamente assunto particolare rilievo nel corso degli ultimi anni. Si è passati infatti da una impostazione volta a tener conto delle particolarità di alcuni settori di spesa, tra cui, ad esempio, i fondi rotativi, che per loro natura non possono non essere gestiti con procedure di spesa più elastiche rispetto a quelle ordinarie, ad una impostazione che invece è parsa in più di un caso preordinata alla sottrazione delle procedure di spesa ai vincoli della contabilità ordinaria, compresi i controlli. Si ricordi peraltro che la questione del proliferare delle gestioni fuori bilancio, tipica dei momenti di crisi, come quello susseguente alla prima guerra mondiale, portò poi alla esigenza di una riforma della contabilità di Stato tale da mettere ordine nella materia, quale - sempre rimanendo ai riferimenti storici - quella che fu varata all'inizio degli anni '20.

Da tempo quindi è sentita l'esigenza di un riordino della materia, non solo per ricondurre al bilancio tutte le gestioni che nel tempo sono proliferate in maniera in qualche caso incontrollata, ma anche perchè la fase che ormai da qualche anno è in corso, nel senso del riordino della finanza pubblica, non può perdere l'occasione di far riappropriare al bilancio dello Stato una parte notevole di risorse, il cui mancato controllo si riflette, anche se per importi non elevatissimi, sullo stesso fabbisogno e quindi sulla domanda di titoli da parte del Tesoro sul mercato monetario e finanziario. Gli aspetti positivi del provvedimento in esame vanno poi visti anche nel fatto che con esso si è colta l'occasione anche per disciplinare sotto il profilo delle procedure anche non contabili una serie di gestioni come quelle indicate nei singoli articoli.

Peraltro, con l'articolo 25, si è anche colta l'occasione di rielaborare l'articolo 5 della legge n. 468, precisando e anzi esplicitando ciò che era stato sempre ritenuto come valido, sia pure a livello implicito, nell'interpretazione della portata dell'articolo 81 della Costituzione, che cioè quest'ultimo è improntato ai principi di integrità, universalità e unità del bilancio. Questa interpretazione esplicita della norma costituzionale ha poi una serie di conseguenze che sono quelle previste nei commi successivi dell'articolo 5 così come descritto, tra cui il divieto della permanenza (quindi della creazione) delle gestioni fuori bilancio, la cui esistenza finisce quindi, da questo momento in poi, con l'essere preclusa direttamente dalla norma costituzionale così come interpretata, in attuazione appunto dei principi della universalità e della unità del bilancio.

I problemi che una regolazione in senso restrittivo delle gestioni fuori bilancio deve risolvere riguardano sia la garanzia, nei casi in cui ciò sia inerente alla tipologia della spesa stessa, di una maggiore celerità di quest'ultima, sia la previsione o meno di una gestione solo di cassa (in termini di tesoreria), con relativa assenza di residui, sia la questione dei controlli preventivi di legittimità, sia infine l'assicurazione di un afflusso costante di entrate particolari a spese determinate. Il difficile punto di equilibrio da realizzare riguarda quindi il fatto di coniugare l'idea di un divieto generalizzato delle gestioni fuori bilancio con il soddisfacimento delle quattro esigenze sopra richiamate.

Per quanto concerne la celerità della spesa e la previsione di una gestione solo di cassa, si è venuti incontro alle relative esigenze con l'articolo 21 del provvedimento, che sostanzialmente fa coincidere l'impegno di spesa con l'emissione del titolo di pagamento: in tal modo di fatto si passa ad un bilancio di cassa, con immediato raccordo con la tesoreria, almeno per questa parte del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne l'esigenza di una garanzia di un afflusso costante di entrate particolari a spese determinate, le norme previste per i singoli articoli mantengono questo collegamento, nel senso che i riversamenti in bilancio delle entrate da un lato e delle spese dall'altro non eliminano il collegamento funzionale tra i due flussi, anche se non può non essere rilevato come paradossalmente ciò in qualche modo valga ad attenuare quegli stessi principi di universalità e di unità del bilancio dello Stato in base ai quali sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Per quanto concerne infine l'esigenza di rivedere i controlli preventivi di legittimità, a ciò indirettamente provvede la stessa legislazione più recente, che individua i casi nei quali è ancora previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Va anche altresì ricordata la norma di cui all'articolo 24 del disegno di legge in questione, che esplicitamente prevede l'esame successivo dell'organismo di controllo esterno.

Il testo della Camera dei deputati non elimina peraltro perplessità. La più importante di esse riguarda il fatto che continua, così come del resto si doveva rilevare anche per il testo varato dal Senato, a non essere esplicitamente regolata la questione delle cosiddette «casse conguaglio». Al riguardo, il testo originario del disegno di legge governativo, così come presentato al Senato prevedeva la loro soppressione delle casse conguaglio e il relativo riafflusso nel bilancio dello Stato. Nel corso dell'esame di questa proposta emerse però un problema non secondario relativo al personale che nel corso del tempo si era formato presso ciascuna di queste casse. Ne derivava una difficoltà a sopprimere *tout court* le casse e a riportarle in bilancio, in quanto ciò avrebbe lasciato insoluto tale grave problema. In merito l'alternativa sembra al momento abbastanza chiara: la prima strada è quella di reintrodurre il testo del Governo o comunque una normativa *ad hoc* per tali casse; una seconda è quella - tra l'altro di carattere più generale - di lasciare inalterato il testo e comunque di prevedere un qualche indirizzo o impegno per il Governo al fine di far rimanere memoria del problema e rinviare ad un momento successivo la definizione della questione. Vero è comunque che, sulla base di una giurisprudenza abbastanza consolidata, le casse conguaglio non sono state considerate gestioni fuori bilancio sul piano giuridico, se non per gli aspetti strettamente relativi ai controlli da parte della Corte dei conti, e vero è pure che già la legge n. 68 del 19 marzo 1993 prevedeva, nel differire il termine di soppressione delle gestioni fuori bilancio, che la normativa di revisione di tali gestioni non si applicasse alle casse conguaglio prezzi.

Se si sceglie di non risolvere definitivamente il problema nell'ambito del presente testo, si può impegnare il Governo ad un'attuazione della norma di cui all'articolo 25 - di soppressione di tutte le gestioni fuori bilancio non richiamate dal testo stesso - nel senso di non riferirsi alle casse conguaglio prezzi attualmente in essere. In tal modo queste ultime continuerebbero ad operare come è avvenuto negli ultimi anni, sempre rimanendo comunque l'esigenza di una regolamentazione, nel senso più ampio di far comunque riaffluire le relative risorse nel bilancio dello Stato, offrendo però nel frattempo una soluzione per quanto concerne il personale.

Una serie di altri problemi interpretativi può riguardare altri aspetti del disegno di legge, sempre ove la Commissione non intenda modificare formalmente il testo. Uno di essi che sicuramente si può risolvere in via interpretativa con l'ordine del giorno prefigurato è il comma 8 dell'articolo 4, in materia di fondo della cooperazione allo sviluppo. Il testo ripropone fedelmente quello varato dal Senato, nel senso che le relative attività sono svolte in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. La norma, che ha solo carattere esplicativo rispetto alla legge già

in essere, indubbiamente presenta una qualche difficoltà sistematica, perchè si tratta di spese gestite da una direzione generale di un ministero, la quale quindi si trova ad operare in deroga alle norme che valgono per tutte le altre branche dell'amministrazione dello Stato. Va anche tenuto in considerazione tuttavia che da tempo l'applicazione che di tale deroga è stata effettuata da parte della Corte dei conti è in senso dichiaratamente riduttivo. Si è in sostanza circoscritta la operatività della deroga solo a ciò che attiene alle vere e proprie procedure contabili di spesa, non a tutta la restante parte della contabilità pubblica. In altre parole, per esempio, non è possibile escludere l'applicazione di tutte le norme riguardanti gli appalti, che rimangono valide anche per questo tipo di attività dello Stato: l'unico aspetto semplificatorio è costituito dal deciso riavvicinamento delle quattro fasi in cui si articola la procedura di spesa (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento). La portata derogatoria, quindi, di questo comma 8 dell'articolo 4 appare ben inferiore a quanto si potrebbe dedurre dalla lettera della norma stessa.

Un'altro problema riguarda l'articolo 10, in materia di spese relative all'organizzazione della DIA. Al riguardo, l'impostazione data dalla Camera, nel senso che le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e su di esse il direttore della DIA presenta una relazione al ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della stessa relazione, sembra riflettere un'impostazione del problema del controllo delle spese riservate consona ai tempi dell'approvazione del provvedimento da parte della Camera dei deputati, ossia prima della sospensione estiva. Successivamente sono intervenute le note polemiche al riguardo e il disegno di legge presentato il 9 novembre scorso dal Governo (S. 1628) sul nuovo ordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato prevede, all'articolo 7, comma 6, una impostazione completamente diversa, nel senso che tutte le spese riservate vengono fatte oggetto di una rendicontazione periodica, che deve essere approvata, fermo rimanendo che comunque di tutti i documenti viene garantita la conservazione. La questione è indubbiamente delicata e costituisce probabilmente uno dei punti più spinosi sui quali la Commissione deve decidere se modificare o meno il testo. Anche in questo caso, ove ci si orienti in senso negativo, si potrebbe impegnare il Governo ad armonizzare, nel già citato ordine del giorno, le due normative (quella della DIA e quella dei servizi segreti) in maniera da garantire una certa uniformità dell'ambito dell'esame del citato disegno di legge sui servizi segreti.

Un'altra questione che potrebbe trovare un momento interpretativo nel citato ordine del giorno è quella relativa al comma 3 dell'articolo 5, nel senso di escludere che i mezzi che lo Stato pone a disposizione per la protezione sociale del personale delle Forze armate siano di carattere finanziario, dovendosi quindi riferire solo a beni materiali (locali ecc.).

Un ultimo problema riguarda l'articolo 2, che regola gli organi tecnici gestori del programma straordinario di edilizia abitativa di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981. Al riguardo, occorre ricordare che trattasi di materia abbastanza complicata, che comunque il provvedimento in esame disciplina, anche per i suoi aspetti più delicati, come il personale, nei termini di una sostanziale delega al Governo.

Sulla questione, è comunque indispensabile acquisire il parere del Tesoro, che poi sarà chiamato materialmente a gestire la normativa. Dai primi contatti intervenuti sembra che non vi siano problemi, anche di armonizzazione con la normativa già in essere tali da comportare una modifica formale del testo. Ciò non implica, comunque, che si debba considerare definitivo l'articolo 2 in esame, che comunque potrà essere oggetto di riflessione da parte del Governo nell'ambito della evoluzione della legislazione riguardante il Mezzogiorno.

In conclusione, nell'auspicare una definitiva approvazione senza modifiche del testo pervenuto dalla Camera dei deputati, propone il seguente ordine del giorno, volto a risolvere taluni problemi interpretativi emersi:

La 5ª Commissione permanente del Senato,

premessa l'importanza del disegno di legge n. 1496 ai fini di una definitiva sistemazione del fenomeno delle gestioni fuori bilancio;

ritenuto pertanto necessario che tale sistemazione elimini il più possibile difficoltà interpretative e attuative,

impegna il Governo

per quanto concerne l'articolo 2, a voler anzitutto ritenere di carattere ordinatorio il termine previsto al comma 1, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la scadenza del termine stesso e l'entrata in vigore della presente legge, nonchè ad effettuare le ulteriori riflessioni che si dovessero rendere necessarie alla luce della particolare complicatezza della materia;

per quanto riguarda l'articolo 4, comma 8, a ribadire l'interpretazione già invalsa per quanto riguarda la preesistente formulazione della norma ivi novellata, nel senso cioè che la deroga alle norme di contabilità di Stato riguarda solo il tema delle procedure di spesa, così come indirettamente desumibile dal testo della norma stessa in riferimento alle parole «nei limiti della presente legge»;

per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, ad interpretare le parole «i mezzi» nel senso di escludere che essi possano essere di carattere finanziario, dovendosi infatti riferire esclusivamente a beni strumentali;

per quanto riguarda l'organizzazione della DIA, di cui all'articolo 10, a voler procedere all'armonizzazione tra la normativa di cui al medesimo articolo 10 e quella che il Parlamento andrà a varare nell'ambito del riordinamento dei servizi per l'informazione e la sicurezza dello Stato, in maniera da evitare la diversità tra i due regimi;

per quanto riguarda il tema delle casse conguaglio prezzi, a voler confermare - sulla scorta peraltro di un indirizzo legislativo già formatasi al riguardo con la legge n. 68 del 19 marzo 1993 - che esse, non essendo giuridicamente a pieno titolo delle gestioni fuori bilancio (se non per la parte relativa al controllo della Corte dei conti), non ricadono nell'applicazione dell'articolo 26 della legge in esame, rinviandosi pertanto la pur necessaria regolamentazione della materia, anche per gli aspetti relativi alla sistemazione del personale interessato, ad un provvedimento successivo al riguardo.

Il presidente ABIS dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAVAZZUTI condivide l'impostazione della relazione e dichiara che il Gruppo del PDS ritiene urgente definire la questione delle gestioni fuori bilancio.

Il senatore MANZI fa presente l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il presidente ABIS, intervenendo sulla questione della DIA, si dichiara in disaccordo con il testo del Governo sui servizi segreti, in quanto esistono delle attività che devono rimanere segrete: il proprio orientamento è quindi favorevole all'ipotesi di cui all'ordine del giorno nel senso di rimandare al momento successivo l'armonizzazione tra le due normative.

Viene quindi dichiarata chiusa la discussione generale.

Il Sottosegretario DE PAOLI fa presente che il Governo non ha nulla da obiettare sul testo.

La discussione viene quindi rinviata.

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI
(A 007 0 00, C 05^a, 0034)

Il Presidente ABIS avverte che l'orario di inizio della seduta di domani, mercoledì 15 dicembre, è anticipato alle ore 15,30 e l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1684.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

158^a Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono i ministri delle poste e delle telecomunicazioni Pagani, dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile Costa e il sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile Sellitti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 481, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi (1687)
(Esame e rinvio)

Il presidente FRANZA avverte che il decreto-legge in esame non contiene modifiche rispetto ai precedenti decreti decaduti, in ordine ai quali la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario per l'assenza di idonea copertura finanziaria. Ritiene pertanto che, prima di avviare l'esame del provvedimento, da parte del Governo debbano essere forniti chiarimenti circa la copertura finanziaria degli oneri previsti. La Commissione conviene.

Il sottosegretario SELLITTI prende atto delle dichiarazioni del Presidente e si riserva di fornire adeguate risposte in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699)

PINNA ed altri. - Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965)
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore CONTI, nel riportarsi alla relazione svolta nella seduta della Commissione del 27 ottobre scorso in occasione dell'esame

del precedente decreto-legge, successivamente decaduto, fa presente che il Governo ha recepito in larga parte le proposte di modifica approvate dalla Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 1533. Peraltro, non risulta recepita l'indicazione della Commissione stessa in ordine alla durata biennale pubblico economico prima della sua trasformazione in società per azioni (si conferma invece il periodo di tre anni), mentre l'articolo 11, nell'individuare le attribuzioni del Ministero, non include talune importanti sfere di competenza che la Commissione aveva indicato e, in particolare, quelle relative al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze e alla vigilanza sugli obblighi in esse previste. Neppure è contemplata la competenza in ordine alla predisposizione dei piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e il conseguente potere di vigilanza sulla loro applicazione.

Conclude, ritenendo il provvedimento meritevole di approvazione, a condizione che vengano chiariti i nodi ancora controversi da lui illustrati.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore VISIBELLI, il quale giudica inadeguato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente, ridotto a sole tre unità. Basti ricordare che la RAI, che non svolge certamente compiti tanto vasti quali quelli dell'Ente poste, ha un Consiglio di amministrazione composta da cinque membri, al quale va aggiunto un direttore generale (così anche le Ferrovie dello Stato Spa).

Inoltre, pur non avendo alcuna riserva sui requisiti morali dei tre componenti il Consiglio di amministrazione, fa presente che essi non hanno maturato sufficienti esperienze professionali tali da garantire un elevato livello di capacità manageriale, soprattutto nella delicata fase iniziale di trasformazione. Tra l'altro, da notizie di stampa si evince anche che la nomina del professor Cardi a Presidente dell'Ente sarebbe stata frutto di intese tra un certo livello politico e il Segretario generale della CISL, sindacato, quest'ultimo, che ha sempre svolto un ruolo di pesante e ingombrante ingerenza sulla gestione dell'amministrazione postale. Al riguardo, cita l'episodio del veto imposto da questa organizzazione sindacale all'effettuazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali del Ministero (su questa vicenda, è stata anche presentata una interrogazione parlamentare che non ha ricevuto risposta).

Il Gruppo del Movimento sociale italiano destra nazionale ritiene invece che il Consiglio di amministrazione debba essere composto da almeno cinque membri, per assicurare più completezza e maggiori capacità ed affrancarlo da ipoteche e condizionamenti esterni. Deve poi essere mantenuta la figura del direttore generale, da scegliere tra quei dirigenti dell'amministrazione postale che abbiano dato prova di capacità ed integrità morale. Purtroppo, in occasione dell'esame del precedente decreto-legge, la Commissione ha dovuto approvare, per non scontentare evidentemente la citata organizzazione sindacale, un emendamento che consente di nominare nel Consiglio di amministrazione, oltre a due elementi esterni, anche un membro proveniente dall'amministrazione postale. Questo incidente di percorso dimostra

ancora una volta come nell'attuale Parlamento stentino a farsi definitivamente da parte le vecchie tecniche lottizzatorie, che tanto danno hanno recato alla nazione.

Il senatore PINNA fa presente che da una attenta lettura del testo emerge che non sono state accolte importanti modifiche proposte dalla Commissione e, prima fra tutte, quelle relative alle attribuzioni del Ministero, tra le quali non figura il rilascio delle concessioni e il piano di ripartizione delle radiofrequenze.

Resta poi ancora aperto il problema della durata dell'Ente e, conseguentemente, dell'attuale Consiglio di amministrazione.

Chiede pertanto al Ministro immediati chiarimenti al riguardo, senza i quali a suo avviso la Commissione non potrebbe procedere ad un esame approfondito del provvedimento.

Il ministro PAGANI interviene quindi per fornire delucidazioni agli oratori che lo hanno preceduto.

In merito all'articolo 11, fa presente che il Consiglio dei Ministri ha ritenuto che l'attuale formulazione di tale disposizione sia tale da ricomprendere tutte le attribuzioni che la Commissione aveva indicato con l'emendamento approvato in occasione del precedente decreto. Tuttavia, ove la stessa Commissione ritenesse opportuno procedere a ulteriori specificazioni, il Governo non si opporrebbe, non essendo in discussione gli obiettivi della norma.

Ritiene invece che la durata del Consiglio di amministrazione, fissata in tre anni, non debba essere modificata, in quanto va rispettata l'esigenza di far coincidere questo periodo con quello di durata dell'Ente, prima della sua trasformazione in società per azioni.

Al senatore Visibelli, premesso che gli esempi della RAI e delle Ferrovie dello Stato Spa non sembrano rappresentare modelli organizzativi ideali, fa notare che un Consiglio di amministrazione composto da soli tre membri, e per questo più snello, consente maggiori garanzie di piena operatività.

In tale quadro, la figura del direttore generale appare estranea ad un meccanismo organizzativo che vuole essere realmente moderno ed efficiente. Non a caso, i profili professionali dei componenti del Consiglio di amministrazione sono stati individuati tenendo conto della esigenza di coniugare la figura di un presidente garante (dotato di approfondite conoscenze giuridico-amministrative) con quella di altri due membri con spiccate qualificazioni tecniche (di cui uno proveniente dall'amministrazione postale, per soddisfare elementari esigenze di continuità).

Si riserva, comunque, di rispondere quanto prima all'interrogazione cui ha fatto riferimento lo stesso senatore Visibelli.

Su proposta del presidente FRANZA, la Commissione conviene quindi di fissare alle ore 12 di domani, 15 dicembre, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Ente «Poste Italiane»**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri. Esame: parere favorevole)
(L 014 0 78, C 08ª, 0011)

Il presidente FRANZA illustra alla Commissione il *curriculum* del candidato proposto, professor Enzo Cardi, dal quale emerge ampiamente l'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico in questione.

Sottopone quindi alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, BOSCO, CAPPELLI, CONTI, COVELLO, FABRIS, FRANZA, BALDINI (in sostituzione del senatore Liberatori), LOMBARDI, MAISANO GRASSI, MEDURI, ORSINI (in sostituzione del senatore Meo), PINNA, RADI, ROGNONI, SARTORI, PIERANI (in sostituzione della senatrice Senesi) e VISIBELLI.

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 14 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astensioni.

*COMUNICAZIONI DEL GOVERNO***Comunicazioni del Ministro dei trasporti e, *ad interim*, della marina mercantile in merito al contratto di programma con le Ferrovie dello Stato Spa e al piano di riordino della Finmare**
(R 046 0 03, C 08ª, 0015)

Dopo una breve introduzione del presidente FRANZA, ha la parola il ministro COSTA, il quale, riferendo in relazione al piano di riordino della Finmare, fa presente che, a seguito delle indicazioni fornite dalle Commissioni parlamentari competenti, ha provveduto a convocare l'amministratore delegato della Finmare, i sindacati e i Ministeri interessati, al fine di discutere sulle problematiche emerse e ricercare soluzioni diverse da quelle prospettate nel piano.

Hanno poi avuto luogo due incontri presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dei quali si è prospettata la possibilità di inserire apposito emendamento nel disegno di legge finanziaria per il 1994 tendente a reperire la copertura necessaria sia ad impedire la soppressione delle linee indicate nel programma sia a ricapitalizzare le società Italia e Llyod Triestino. Tale iniziativa si è concretizzata di recente in sede di Commissione bilancio della Camera. Con tale soluzione, si può raggiungere l'obiettivo di sospendere ogni iniziativa tendente alla vendita del naviglio e guadagnare tempo utile a valutare l'evoluzione del mercato, anche al fine di alleggerire gli investimenti effettuati nell'obiettivo del riequilibrio tra la flotta di proprietà e quella a noleggio.

Una volta approvata la legge finanziaria, il Consiglio dei Ministri potrà così varare un decreto-legge con il quale trasferire sui pertinenti capitoli del bilancio della marina mercantile le somme assegnate dalla stessa legge finanziaria e dare interpretazione alla normativa vigente in modo da poter corrispondere il contributo anche alle linee esercitate in

difformità dal piano originario nonché, infine, procedere a ricapitalizzare le due predette società. Dovranno essere comunque tenute presenti anche le indicazioni dell'Autorità *antitrust*, che ha espresso valutazioni negative in ordine alla erogazione di sussidi statali al gruppo Finmare, tali da alterare il corretto funzionamento del mercato.

Per quanto concerne il contratto di programma con le Ferrovie dello Stato Spa, osserva che quest'ultimo, sottoscritto dalle parti il 29 dicembre 1992, stabilisce gli importi per le diverse tipologie di investimento e, per il 1993, fissa il contributo dello Stato per l'esercizio delle infrastrutture da parte della società. Il 7 luglio scorso, le Ferrovie dello Stato Spa hanno presentato al CIPET il piano di definizione degli investimenti previsti nel contratto di programma per il periodo 1993-1998 e il 30 novembre il CIPET ha espresso il parere sul predetto piano, ai fini della sua trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari. La stesura formale della delibera è ancora in corso e quindi quest'ultima, con la relativa documentazione, sarà trasmessa alle Commissioni parlamentari entro la fine dell'anno in corso.

A seguito dell'approvazione della legge finanziaria per il 1994, la società dovrà poi presentare un ulteriore piano di dettaglio per le risorse aggiuntive previste per investimenti, alla luce del quale dovrà essere approvato un ulteriore aggiornamento del contratto di programma.

Per quanto concerne poi l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato Spa, il ministro Costa osserva che questo provvedimento pone termine ad una situazione di incertezza giuridica sul regime concessorio applicabile e fissa la durata della concessione in 70 anni (durata tipica delle concessioni di ferrovie all'industria privata e ritenuta condivisibile dal Consiglio di Stato).

Nell'atto di concessione sono state recepite anche altre indicazioni espresse dal Consiglio di Stato sia per quanto riguarda l'alta velocità, sia per quanto concerne l'obbligo, da parte della concessionaria, di acquisire la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti per l'istituzione di ulteriori servizi integrativi o sostitutivi del servizio ferroviario. Resta fermo che le proposte della concessionaria saranno attentamente valutate, in un'ottica di sviluppo del trasporto su rotaia.

Numerose prescrizioni dell'atto di concessione sono poi dedicate al conferimento di subconcessioni, alla partecipazione a società di trasporto regionale o locale, all'apertura o dismissione di linee ferroviarie, al trasferimento della proprietà di azioni di società controllate e alla definizione delle tariffe.

I contratti di servizio e di programma, che hanno cadenza triennale, dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari all'atto del loro rinnovo. A tale riguardo, l'atto di concessione prevede periodiche revisioni, a garanzia della corretta attuazione dei contratti in questione.

Un'apposita norma del provvedimento di concessione è dedicata quindi ai poteri di indirizzo e vigilanza spettanti al Ministero dei trasporti in ordine al regolare funzionamento dei servizi svolti ed alla loro rispondenza a determinati *standards* qualitativi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie ed interne in materia di attività contrattuale.

Infine, l'esigenza di affidare ad un'apposita struttura ministeriale gli adempimenti relativi ai poteri di vigilanza del Ministero è stata recepita nel disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria 1994 che prevede l'istituzione di un'apposita unità di controllo sulla società e che consente quindi di superare i rischi paventati a seguito della ipotizzata soppressione del CIPET circa l'assenza di controlli efficaci da parte governativa sul funzionamento delle Ferrovie dello Stato Spa.

Si apre il dibattito sulle comunicazioni del Ministro.

Il senatore FABRIS chiede conferma se, per quanto riguarda la Finmare, le decisioni del Governo comportano la sospensione del piano a suo tempo presentato e quindi della vendita di alcune navi.

Il senatore CAPPELLI, ricordato che l'Autorità *antitrust* nella giornata di ieri ha reso un parere contrario alla elargizione di nuovi contributi dello Stato alla Finmare, domanda se non si possa ricorrere non già ad interventi di ricapitalizzazione bensì a misure di liberalizzazione dell'attività armatoriale e di defiscalizzazione degli oneri per il personale.

Il senatore SARTORI critica la perdurante assenza da parte del Governo di un disegno di carattere generale in materia di trasporti, evidenziando come si privilegino interventi sull'alta velocità ferroviaria e non si adottino invece misure volte più in generale al riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto, valorizzando tra l'altro anche tratte ferroviarie locali. Fa presente al riguardo di aver scritto al Ministro una lettera aperta e di aver preso atto di misure assai restrittive poste dal Ministero all'attività delle ferrovie in concessione.

Il senatore PINNA osserva come il Governo non abbia ancora messo a punto un disegno complessivo di riordino del settore del trasporto marittimo: al riguardo l'ultimo documento a disposizione della Commissione rimane il libro verde sulle privatizzazioni, in cui si delineavano ipotesi assai poco realistiche sull'avvenire delle società Tirrenia e Almare. Nel sottolineare in particolare un'assenza di strategia sul comparto del cabotaggio marittimo, chiede al Ministro se risulta confermata un'ipotesi di ristrutturazione secondo la quale le società Tirrenia, Almare e quelle regionali di trasporto marittimo costituirebbero una divisione della Finmare, organizzata in unica società, con la successiva privatizzazione di ogni altro ramo di attività. Per quanto concerne il trasporto ferroviario, anche in relazione a quanto evidenziato dal senatore Sartori, ricorda al ministro Costa che la legge n. 385 del 1990 prevedeva la costituzione di società regionali per il trasporto, con l'assegnazione alle regioni di poteri di coordinamento allo scopo di valorizzare la funzionalità di tratte ferroviarie locali.

Dopo che il presidente FRANZA ha comunicato che il ministro Costa dovrà allontanarsi per partecipare ad un incontro con le organizzazioni sindacali volto a scongiurare gli scioperi già programmati per la giornata di domani, risponde il ministro COSTA sui quesiti posti dai senatori Fabris, Cappelli e Sartori.

Il Ministro, nel confermare le considerazioni rese dal senatore Fabris, fa presente che, a seguito dell'invito dell'8^a Commissione volto al ritiro del piano di ristrutturazione della Finmare, si era attivato per giungere, con l'accordo di tutti i soggetti interessati, ad una soluzione più adeguata che tenesse conto in primo luogo dell'esigenza di mantenere una presenza nel trasporto marittimo con sede a Trieste. Da tale iniziativa è scaturita la soluzione di un emendamento alla finanziaria che consentisse una sospensione del piano e una ricapitalizzazione della società.

Osservato come in linea generale nei diversi comparti dei trasporti occorre procedere sulla strada della liberalizzazione e della privatizzazione così come indicato dalla Comunità Europea, tuttavia intervenendo con risorse finanziarie per sanare situazioni di crisi, si sofferma sulla questione delle ferrovie dello Stato, evidenziando come gli interventi sull'alta velocità costituiscano solo una parte degli investimenti che si intendono attivare; tali investimenti sono tuttavia necessari per collegare l'Italia alla rete ad alta velocità europea. Per quanto concerne le ferrovie in concessione, fa presente che in taluni casi vi è un divario eccessivo tra spese ed entrate e pertanto occorre intervenire per contenere al massimo i costi.

Il presidente FRANZA comunica quindi che il seguito del dibattito sulle comunicazioni del ministro Costa avrà luogo nella seduta già convocata per giovedì 16 dicembre, alle ore 15.

La senatrice SENESI chiede al ministro Costa di far conoscere alla Commissione gli accordi sottoscritti con le regioni in materia di trasporti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini del Porto di Ancona

(Parere al Ministro della marina mercantile. Esame e rinvio)
(L 014 0 78, C 08^a, 0010)

Preliminarmente il presidente FRANZA chiede al ministro Costa di far conoscere alla Commissione i motivi che lo hanno indotto a reiterare la proposta di nomina del dottor Giampaoli, in precedenza ritirata.

Il ministro COSTA fa presente che il candidato possiede a suo avviso i requisiti necessari per svolgere le funzioni di presidente dell'Azienda; il precedente ritiro era stato motivato dal fatto che il dottor Giampaoli sembrava avesse declinato la sua disponibilità ad assumere l'incarico. Recentemente tuttavia ha comunicato ufficialmente di essere disponibile al riguardo.

Su proposta del senatore FABRIS (che prospetta l'opportunità di assumere ulteriori informazioni sulla vicenda), il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 15 dicembre.

La seduta termina alle ore 16,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

104ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

FRANCHI

indi del Presidente

RABINO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, DIGLIO.

La seduta inizia alle ore 15,45.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**Elezione del Presidente**

(R 027 0 00, C 09ª, 0002)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Presidente: risulta eletto il senatore Rabino.

Nell'assumere la presidenza il senatore RABINO ritiene doveroso esprimere gratitudine per la fiducia concessagli ed assicura che ispirerà la propria azione al principio della massima collaborazione possibile con tutti i Gruppi conscio della necessità di un impegno sempre più unitario nel futuro.

In questi ultimi tempi, egli aggiunge, si è verificato - come ha evidenziato l'analisi compiuta dal senatore Lobianco - un cambiamento ai danni dell'agricoltura. Da qui la necessità di stabilire metodi e comportamenti necessari a raggiungere l'obiettivo della unificazione del mondo agricolo, riducendo l'insensibilità degli esterni al settore primario.

Posto quindi l'accento sull'importanza storica dell'approvazione definitiva del disegno di legge della Commissione agricoltura del Senato, istitutivo del nuovo Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, il presidente Rabino auspica che venga utilizzata al meglio la restante parte della legislatura, e conclude sottolineando il ruolo svolto dai senatori Mora e Micolini che lo hanno preceduto nella presidenza della Commissione, costituendo un essenziale punto di riferimento per le varie iniziative dei colleghi.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati BRUNI ed altri. – Disposizioni in materia di cooperative agricole (1655),
approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il senatore CIMINO riferisce alla Commissione.

Premesso che la materia affrontata nel disegno di legge in esame riguarda i crediti privilegiati (cioè assistiti per legge da una prelazione per il relativo soddisfacimento) vantati dalle società cooperative agricole, rileva che con l'articolo 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (norme in materia di società cooperative), all'articolo 2751-*bis* del codice civile (che individuava una serie di crediti assistiti da privilegio generale sui beni del debitore, fra cui, al n. 4, i crediti del coltivatore diretto e al n. 5 i crediti delle cooperative per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti) era stato aggiunto il n. 5-*bis* con un nuovo privilegio generale a favore delle società cooperative agricole e loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti.

Il citato articolo 18 della legge n. 59 del 1992 – egli aggiunge – era reso necessario dal fatto che tanto la giurisprudenza della Cassazione, quanto la dottrina, concordavano nell'escludere che il privilegio relativo ai crediti delle società cooperative di produzione e di lavoro, potesse essere esteso alle cooperative agricole in cui i soci si limitavano a conferire il prodotto. Da qui dunque l'aggiunta del n. 5-*bis* a favore delle cooperative agricole.

Senonchè – prosegue il relatore – l'articolo 18 della legge n. 59 del 1992, nell'aggiungere il n. 5-*bis* all'articolo 2751-*bis* del codice civile per estendere il privilegio a favore della cooperativa, nulla stabilì circa la retroattività della norma stessa (diversamente da quanto era stato fatto con la legge n. 426 del 1975 che aveva introdotto l'articolo 2751-*bis* del codice civile con efficacia retroattiva): da qui la necessità che l'efficacia retroattiva venisse riconosciuta anche al privilegio generale in favore delle cooperative agricole introdotto con le disposizioni del n. 5-*bis* in questione.

Soffermandosi quindi in particolare sulla normativa approvata dalla Camera dei deputati, sottolinea che con l'articolo 1 si riconosce detta retroattività stabilendo appunto che le disposizioni suddette si applicano anche ai crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992. Esse si applicano altresì se il privilegio è stato fatto valere anteriormente, qualora la procedura sia ancora in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 59 del 1992.

Al comma 2 dello stesso articolo si aggiunge inoltre che i titolari di crediti privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore a quella di entrata in vigore della citata legge n. 59 del 1992, possono contestare i crediti che, per effetto della nuova disposizione di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 5-*bis*, del codice civile, sono state anteposti ai loro crediti nel grado di privilegio, proponendo opposizione a norma dell'articolo 512 del codice di procedura civile, fino alla distribuzione della somma ricavata dalla

vendita, oppure l'impugnazione prevista dall'articolo 100 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fino a che il giudice competente non abbia reso esecutivo il riparto finale, secondo le norme contenute nelle stesse disposizioni.

In conclusione, il relatore Cimino propone che la Commissione accolga favorevolmente il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, che risponde ad una oggettiva esigenza delle cooperative agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652), approvato dalla Camera dei deputati. Risultante dalla unificazione delle proposte di legge dei deputati Aliverti ed altri; Piermartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria

GIANOTTI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (282)

SCEVAROLLI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (507)

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti)

Riferisce il presidente RABINO soffermandosi preliminarmente sulla normativa vigente, nella quale si inseriscono le innovazioni contenute nel testo del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, al quale egli farà specifico riferimento.

Sottolineato quindi il particolare interesse che riveste l'articolo 8 del disegno di legge, col quale è istituito presso le Camere di commercio il registro delle imprese, il Presidente relatore prospetta l'opportunità di prevedere, nello stesso articolo, sezioni speciali autonome per l'agricoltura (distinguendo fra imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, coltivatori diretti e società semplici), per l'artigianato e per i piccoli imprenditori del commercio.

Passando poi all'esame dell'articolo 12 (prevede che i componenti del Consiglio siano designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori), prospetta l'opportunità che al comma 6, lettera b)), sia eliminata la previsione del voto plurimo.

In conclusione, considerata la valorizzazione del ruolo delle Camere di commercio che prevedibilmente conseguirà all'approvazione del disegno di legge in esame e dopo aver rilevato che il settore agricolo è particolarmente interessato alla partecipazione alle Camere di commercio nell'ambito di una integrazione nella filiera agroalimentare, il presidente Rabino propone l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge n. 1652 - nel quale assorbire gli altri due disegni di legge - a condizione che agli articoli 8 e 12 siano apportate le suddette modifiche.

La Commissione approva all'unanimità dando mandato al Presidente relatore di trasmettere il parere alla Commissione di merito nei termini da lui proposti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RABINO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 15 dicembre alle ore 15,30 per il seguito dell'esame dei punti all'ordine del giorno della seduta odierna, integrato dall'esame in sede referente dei disegni di legge n. 1696 (Conversione del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485) e n. 1618 concernenti il credito peschereccio, dei disegni di legge n. 91, n. 588 e n. 1449 concernenti la normativa sui tartufi, nonché dall'esame di proposta di nomina del presidente dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

Avverte inoltre che al termine della odierna seduta si riunirà l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

214ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
GIANOTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, i signori Fausto Sabatucci della CGIL; Silvano Scaiola della CISL e Giorgio Castore della UIL.

La seduta inizia alle ore 11,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione di rappresentanti della CGIL, CISL e UIL

(R 048 0 00, C 10ª, 0002)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 19 ottobre.

Dopo un breve saluto del presidente GIANOTTI, il quale ricorda che lo scopo dell'audizione odierna è di acquisire il parere delle organizzazioni sindacali sul tema dell'influenza delle società multinazionali straniere nel processo di privatizzazione delle imprese pubbliche, prende la parola il signor CASTORE. Egli rammenta preliminarmente che i duecento programmi previsti dal più recente pacchetto della cassa integrazione straordinaria per il 1993, relativo a 24.500 lavoratori, non riguardano le imprese multinazionali straniere attualmente operanti in Italia. D'altra parte, il recente acquisto di Italgel da parte della multinazionale Nestlé e le offerte di altre società straniere per l'acquisto di aziende pubbliche operanti nel settore alimentare, testimoniano una certa propensione all'investimento. Diverso il discorso del settore farmaceutico, che ha beneficiato per anni di una politica dei prezzi artificiosa: le multinazionali operanti nel settore - come la Pharmacia, proprietaria della Pierrel di Milano - non offrono attualmente sufficienti garanzie per la continuità produttiva e per l'occupazione.

Nel settore chimico i problemi principali non derivano da scelte di disinvestimento, quanto da problemi di ristrutturazione complessiva di gruppi come la Henkel, che ha preannunciato un taglio di 1.000 posti di lavoro in Italia per il 1994.

È da valutare negativamente anche il disinteresse manifestato nei confronti di Enichem da parte della belga Petrofina, probabilmente

dovuto a strategie di investimento della società volte comunque a limitare la sovrapproduzione extraeuropea. Per contro, l'annunciata apertura della prima sussidiaria della British Gas in Italia indica la volontà di alcune società straniere di cogliere le opportunità di investimento offerte dalle privatizzazioni dei servizi pubblici nel settore della produzione e distribuzione di energia, mentre assume una certa concretezza anche l'ipotesi di scambi azionari tra società europee in via di privatizzazione nel settore petrolifero. Da rilevare, infine, la crisi del settore informatico, a carattere generale e tale da non consentire previsioni di investimento in questo settore.

Anche recenti rilevazioni statistiche mostrano un interesse delle società multinazionali straniere per l'acquisizione di quote di capitale in società italiane: viene pertanto in rilievo il problema di una ripresa e dell'ampliamento del mercato azionario interno, attualmente assai asfittico. È necessaria una tutela delle minoranze azionarie, attraverso istituti come il voto di lista e il riconoscimento di un ruolo di rappresentanza delle società fiduciarie, per una effettiva canalizzazione del risparmio verso il mercato dei titoli, in modo da assicurare la stabilizzazione di forme di azionariato diffuso. Sorprende, in proposito, che il Governo abbia recentemente rigettato proposte formulate in sede parlamentare e orientate in questa direzione.

Le preoccupazioni per il disinvestimento delle multinazionali non sono dovute a una situazione di crisi, ma all'assenza di piani di reindustrializzazione e più in generale di misure idonee a risolvere i problemi del mercato mobiliare italiano.

Il signor SCAIOLA, dopo aver ricordato che le organizzazioni sindacali hanno sempre sottolineato l'esigenza di realizzare un rafforzamento dei gruppi industriali nazionali nell'ambito del processo di privatizzazione, rileva l'interesse manifestato dalle società multinazionali straniere sia nei confronti del settore alimentare pubblico, sia nei confronti di singole aziende, particolarmente appetibili, come la Nuovo Pignone. Le operazioni in corso e quelle ancora da avviare documentano l'insufficienza del capitale di rischio, i limiti del mercato mobiliare interno e la mancanza di una cultura dell'investimento azionario tra i risparmiatori; a ciò si aggiungono limiti di redditività di alcune imprese che ostacolano obiettivamente un processo di formazione di un azionariato diffuso. In alcuni settori, come l'energia, è prevedibile una incisiva presenza delle società multinazionali straniere nel processo di privatizzazione, inevitabile in assenza di una propensione generalizzata dei risparmiatori verso l'investimento azionario. D'altra parte, l'interessamento attivo di società straniere si può ravvisare anche nella vicenda dell'operazione di salvataggio del Gruppo Ferruzzi, dove le banche estere creditrici hanno prospettato ipotesi di ristrutturazione del debito nelle quali non sembra assente l'intento di acquisire quote di partecipazione in alcuni settori della produzione alimentare.

Particolarmente esposto al rischio di una presenza pervasiva dei gruppi stranieri, tale da investire i profili strategici, è il settore della chimica, dove la *joint venture* tra Shell e Montedison sembra realizzare una posizione predominante della prima società. Anche le ipotesi di privatizzazioni dell'Enichem sembrano comportare la cessazione di

produzione del settore dei fertilizzanti chimici mentre l'ENI sembra intenzionata ad operare dismissioni nei comparti della chimica fina e delle fibre per motivazioni non strategiche, ma connesse alla sua grave situazione debitoria.

Le organizzazioni sindacali hanno condizionato il loro avviso favorevole al processo di privatizzazione alla realizzazione di piani di politica industriale, per evitare la prevalenza di motivazioni di natura finanziaria nelle dismissioni, nonché il rischio di una delocalizzazione dei centri decisionali delle imprese nazionali dall'Italia ad altri paesi.

Il signor SABATUCCI ricorda che lo scorso anno le organizzazioni sindacali predisposero un documento nel quale si esprimevano favorevolmente sul processo di privatizzazione a condizione che venisse contestualmente regolamentato ed ampliato il mercato mobiliare e che le dismissioni iniziassero dal sistema bancario, per consentire a quest'ultimo di assumere un ruolo attivo nel prosieguo del processo medesimo. Già allora si espresse il timore che settori importanti nell'industria e nei servizi potessero cadere sotto il controllo di imprese multinazionali. Ad un anno e mezzo di distanza tale rischio appare sempre più reale, considerato il ritardo nelle dismissioni, l'avvio timido della privatizzazione del sistema bancario e l'insufficienza del mercato mobiliare, inidoneo, nelle attuali condizioni, a far fronte alla privatizzazione di imprese di grandi dimensioni. Si pensi al caso dell'Ilva, che corre il rischio di passare sotto il controllo di una impresa siderurgica straniera, nonché alle sempre più frequenti acquisizioni di aziende da parte di società estere a capitale pubblico. Senza demonizzare l'iniziativa del capitale estero, occorre tener fermo il principio per cui il centro decisionale delle imprese pubbliche poste sul mercato deve restare anche in futuro in Italia. In tal modo sarà possibile evitare situazioni come quella seguita alla crisi del gruppo Ferruzzi, le cui ripercussioni hanno indebolito il settore chimico al punto che la Montedison potrebbe vedere i propri centri decisionali delocalizzati all'estero, per l'azione delle banche straniere che si sono mosse non solo in difesa dei loro crediti ma anche nel tentativo di acquisire il controllo su parti importanti di quel colosso chimico.

Il processo di privatizzazione del sistema bancario deve essere accelerato ed esteso alle casse di risparmio e ad altri importanti istituti di credito, anche in vista della messa sul mercato delle imprese pubbliche operanti nel settore dell'energia e delle telecomunicazioni. Le organizzazioni sindacali non ritengono che la trasformazione in *public company* sia la soluzione migliore per quel che riguarda la privatizzazione dell'Enel e ritengono preferibile - anche al fine di ottimizzare i controlli - prefigurare un assetto nel quale ad una *holding* pubblica afferiscano distinte società di distribuzione, produzione e trasporto dell'energia, privatizzabili.

Nel settore delle telecomunicazioni occorrerà invece perseguire i due obiettivi, solo parzialmente contraddittori, di evitare la formazione di una posizione dominante del capitale estero e stabilire al tempo stesso alleanze con le società multinazionali operanti nel settore: per perseguire tali obiettivi occorrerà ricorrere a strutture finanziarie che

distribuiscono il capitale azionario salvaguardando al tempo stesso un «nocciolo duro» che garantisca la tutela degli interessi nazionali.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore PIERANI chiede delucidazioni in ordine alle strategie di tutela dell'occupazione che le organizzazioni sindacali intendono porre in essere anche alla luce dell'esperienza delle privatizzazioni già avvenute.

Il senatore GALDELLI ricorda che la contrarietà della sua parte politica al piano di privatizzazione approntato dal Governo si motivava con la constatata assenza di un piano di politica industriale nell'ambito del quale inquadrare il riassetto dell'impresa pubblica. Da tale fondamentale carenza derivano i rischi di colonizzazione del sistema produttivo da parte del capitale straniero, mentre è contestualmente fallito l'obiettivo di superare il sistema del capitalismo delle grandi famiglie. Chiede quindi se i rappresentanti delle organizzazioni sindacali non ritengano, in questa situazione, di dover modificare la posizione di favore assunta nei confronti del progetto di privatizzazione.

Il senatore GRANELLI, dopo aver richiamato le difficoltà incontrate dal Parlamento ad ottenere dal Governo informazioni adeguate sul processo di privatizzazione, rileva che un atteggiamento non pregiudizialmente contrario alla presenza del capitale straniero è un segno di maturità delle organizzazioni sindacali. Tuttavia la tendenza all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano incontra gravi limiti sul piano della politica industriale e della tutela dell'occupazione: è importante che i sindacati chiariscano il loro punto di vista su questo tema. Occorre altresì approfondire il problema della privatizzazione del settore del credito, evitando generalizzazioni semplicistiche. Nel caso della privatizzazione del Credito italiano non si può non considerare con preoccupazione la continuità di una gestione tecnocratica posta al servizio di interessi ben definiti e circoscritti, mentre è mancata la pubblicizzazione di quei dati certi sul piano degli investimenti e del patrimonio che costituiscono una indispensabile garanzia per gli azionisti. Da questo punto di vista sono giustificati i richiami all'esigenza di trasparenza e di tutela dell'azionariato diffuso e suscita preoccupazione l'atteggiamento del Governo, ricordato nel primo intervento, che ha respinto proposte orientate in tal senso avanzate in sede parlamentare.

Il presidente GIANOTTI chiede alle organizzazioni sindacali di chiarire, anche alla luce dell'esperienza derivante dalle privatizzazioni già effettuate, la loro opinione sul sistema del *golden share* e se abbiano pensato a forme di organizzazione dei dipendenti del Credito italiano in ordine all'esercizio dei diritti derivanti dall'acquisto delle azioni privilegiate, loro riservate.

Il signor SCAIOLA, rispondendo ad alcuni quesiti, osserva preliminarmente che la dismissione delle imprese pubbliche è stata avviata originariamente per motivi connessi alla difficile situazione dei conti

pubblici e alle limitazioni recate dalla normativa CEE in materia di aiuti statali alle imprese. Di conseguenza non sono state approfonditamente esaminate tutte le condizioni di fattibilità di tale operazione, nè le poche privatizzazioni effettuate consentono di delineare un quadro certo anche perchè, nel frattempo, per effetto di situazioni preesistenti si è determinato un processo di pubblicizzazione del gruppo Ferruzzi.

In base all'esperienza fin qui realizzata non si può comunque stabilire un nesso automatico tra privatizzazioni e salvaguardia dell'occupazione: in assenza di una politica industriale le garanzie per l'occupazione sono soltanto quelle assunte temporaneamente dall'acquirente, sulle quali il sindacato può influire solo in parte.

Rispondendo al presidente Gianotti, infine, rileva che le organizzazioni sindacali sono favorevoli all'istituto del *golden share*.

Il signor CASTORE fa presente che il sindacato intende concorrere ad un processo parallelo di ristrutturazione del mercato azionario e del sistema produttivo che avvicini la realtà italiana a quella europea. In questo contesto la tutela dell'occupazione può realizzarsi nell'ambito del processo di privatizzazione limitatamente a garanzie temporalmente definite. Pertanto le organizzazioni sindacali richiedono il ricorso agli ammortizzatori sociali per periodi di tempo altrettanto circoscritti, al fine di consentire la ristrutturazione delle realtà produttive per riassorbire in prospettiva la forza lavoro temporaneamente emarginata. Su tali basi si potrebbero prevedere clausole contrattuali più vincolanti per gli acquirenti: ciò sarebbe meglio consentito da una parte pubblica unitariamente individuata e singolarmente responsabile, come era stato a suo tempo richiesto al Governo dal Senato e, per quanto di propria competenza, anche dalle organizzazioni sindacali, purtroppo senza successo.

L'organizzazione dei dipendenti del Credito italiano proprietari di azioni privilegiate potrebbe essere realizzata attraverso i fondi pensione, anche se una tale ipotesi potrebbe determinare delicate questioni di concorrenza con lo stesso Istituto. Il vero problema è costituito dall'ampliamento del mercato azionario attraverso strumenti di garanzia dell'investimento mobiliare diffuso quali il voto di lista e l'azionariato indiviso. Non vi è dubbio che, in presenza di adeguati presupposti giuridici i lavoratori non esiterebbero a mobilitare i loro risparmi per difendere i posti di lavoro e partecipare al tempo stesso alla gestione delle aziende.

Il signor SABATUCCI fa presente che il sindacato ha sempre sostenuto la necessità di un'ampia privatizzazione del sistema bancario e, sotto questo profilo, l'operazione relativa al Credito italiano suscita non poche perplessità. Le organizzazioni sindacali puntano a fare delle privatizzazioni un elemento portante di un piano organico di politica industriale e, laddove sono riuscite a stabilire un rapporto con il Ministro dell'industria, specialmente in relazione all'Enichem, all'Alumix e all'Ilva, hanno insistito sull'esigenza di salvaguardare le potenzialità di sviluppo delle aziende in via di privatizzazione. Purtroppo le esigenze dello sviluppo e quelle dell'occupazione sovente non coincidono e spesso il livello occupazionale risulta almeno temporanea-

mente sacrificato: l'importante è comunque salvaguardare la capacità di crescita futura dell'azienda, nella prospettiva del riassorbimento della manodopera eccedente.

Il presidente GIANOTTI ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

215ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato De Cinque.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652) *(Risultante dalla unificazione delle proposte di legge dei deputati Aliverti ed altri; Piemartini; Strada ed altri; Castagnetti Guglielmo ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale della Liguria)*

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 2 dicembre.

Il presidente de COSMO, preliminarmente, nel ricordare l'avvenuta chiusura della discussione generale, dà conto di una riunione svolta tra il rappresentante del Governo e gli Uffici di Presidenza della Commissione industria del Senato e della Commissione attività produttive della Camera dei deputati. Nel corso dell'incontro sono stati esaminati gli effetti derivanti dall'eventuale approvazione degli emendamenti già preannunciati dal Governo prima della precedente seduta. Al riguardo - egli precisa - la Presidenza della Commissione industria non solo non sarebbe contraria ma vedrebbe con particolare interesse e considerazione l'eventuale allargamento del consenso necessario alla formazione dei consigli e all'elezione dei presidenti delle camere di commercio, così come richiesto da più parti politiche e sociali. L'assoluto diniego in proposito, tuttavia, espresso dall'Ufficio di Presidenza dell'omologa Commissione della Camera dei deputati, motivato con la totale incertezza sui tempi di approvazione della riforma camerale, non consente di prendere in considerazione alcuna

modifica che rischi di rinviare alla prossima legislatura la tanto attesa normativa che innova la disciplina delle camere di commercio. Per tale ragione, pur ritenendo utile una mediazione sui *quorum* elettivi e su altre modifiche di più modesta entità, per lo più formali, egli rappresenta alla Commissione l'espressa volontà dell'Ufficio di Presidenza, nella materiale impossibilità di accogliere emendamenti, di invitare tutti i Gruppi ad agevolare l'approvazione della riforma camerale, con la consapevolezza che le predette modifiche potranno in ogni caso essere apportate all'inizio della prossima legislatura.

Il senatore COVI, a nome del Gruppo repubblicano, si associa alle valutazioni espresse dal Presidente ritenendo indispensabile approvare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento senza ulteriori modifiche, atteso che la riforma camerale attende di essere varata ormai da molte legislature. In particolare è urgente e indifferibile consentire l'entrata in vigore delle norme relative alla istituzione del registro delle imprese.

Il relatore MONTINI rinuncia a presentare gli emendamenti precedentemente annunciati, intendendo privilegiare la rapida approvazione del testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Si associa il senatore BALDINI il quale, a nome della propria parte politica, presenta il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1652,

impegna il Governo:

adisciplinare il rapporto di lavoro dei dipendenti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle Unioni regionali sulla base di contratti collettivi stipulati tra l'Unioncamere e le organizzazioni sindacali di categoria;

ad assicurare la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla contrattazione nell'ambito delle disponibilità dei bilanci delle camere di commercio, fermo restando il trattamento previdenziale e pensionistico in atto all'entrata in vigore della legge di riforma delle camere di commercio;

a collocare in apposito ruolo ad esaurimento istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dipendenti in servizio che intendono conservare lo stato giuridico e il trattamento economico fruito alla data di entrata in vigore della legge di riforma delle camere di commercio ovvero a consentire il loro trasferimento agli enti di cui agli articoli 6, 7, 8 e 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ovvero ad altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;

ad inquadrare a domanda i dipendenti delle Unioni regionali delle camere di commercio, dei centri studi delle stesse e dei centri regionali di commercio estero, in servizio alla data del 31 dicembre 1992 negli organici delle camere di commercio della stessa regione».

Il senatore TURINI ritiene che il disegno di legge in discussione non sia immune da difetti e che non sia utile legiferare subendo il peso di vere o presunte emergenze, senza approfondire le questioni più problematiche inerenti al nuovo assetto camerale. Si riserva infine di presentare un apposito ordine del giorno che recepisca taluni orientamenti riformatori.

Il senatore CHERCHI rinuncia a presentare gli emendamenti preannunciati dalla propria parte politica e, pur ritenendo utile modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, conviene sulla necessità di non rinviare alla prossima legislatura l'attesa riforma delle camere di commercio.

Il senatore GALDELLI lamenta l'impossibilità di modificare un testo che pure avrebbe meritato di essere emendato: per tale ragione preannuncia il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista.

Il senatore GRANELLI sottolinea l'opportunità di una preventiva intesa con l'altro ramo del Parlamento per non rinviare ulteriormente l'adozione della riforma camerale, attesa ormai da decenni. Prende atto, peraltro, del fatto che il Governo non ha presentato gli emendamenti precedentemente annunciati e ritiene utile approvare definitivamente il testo in discussione, ferma restando la possibilità di successive modificazioni, non appena sarà concretamente sperimentata la funzionalità dei nuovi istituti.

Il relatore GIANOTTI invita il senatore TURINI a presentare il preannunciato ordine del giorno.

Il relatore MONTINI illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10^a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1652,

impegna il Governo:

a prevedere, per esigenze determinate e per periodi di tempo stabiliti, il comando di personale delle Unioni regionali delle camere di commercio, dei centri regionali commercio estero e delle aziende speciali presso le camere di commercio delle regioni di appartenenza, in attesa che vengano previste norme per disciplinare la mobilità del personale dipendente degli enti suddetti».

(0/1652/2/10)

MONTINI

Il relatore MONTINI e il senatore BALDINI, su invito del rappresentante del Governo, ritirano i predetti ordini del giorno.

Il senatore GALDELLI fa proprio l'ordine del giorno del senatore Montini.

Il senatore TURINI dà conto del seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1652,

invita il Governo:

a disciplinare il registro delle imprese secondo una classificazione, ormai consolidata nella prassi, che comprenda le imprese industriali, le imprese artigiane, le imprese agricole, le imprese commerciali, le imprese turistiche e le imprese di servizi».

(0/1652//3/10)

TURINI

Il corelatore GIANOTTI, pur condividendo il contenuto dell'ordine del giorno, ritiene preferibile intervenire nella materia con appositi emendamenti.

Si associa il relatore MONTINI.

L'ordine del giorno del senatore Galdelli non è accolto dalla Commissione che, successivamente, approva quello illustrato dal senatore Turini.

Il senatore ROVEDA presenta i propri emendamenti.

Il senatore FERRARI illustra l'emendamento 1.1.

Si passa alla votazione.

I relatori e il rappresentante del Governo ribadiscono le ragioni sostanzialmente procedurali che impediscono di esprimere un parere favorevole sulle modifiche proposte.

Su invito del rappresentante del Governo il senatore Ferrari ritira il proprio emendamento: la Commissione, quindi, approva l'articolo 1.

Si passa all'articolo 2.

La Commissione, dopo aver respinto con separate votazioni gli emendamenti dei senatori Roveda e Turini, approva l'articolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Successivamente approva l'articolo 3, dopo aver respinto l'emendamento del senatore Roveda.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore FERRARI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 4.1 del senatore Roveda il quale, a sua volta, sottolinea l'esigenza di tutelare il decentramento e l'autonomia regionale.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.2 non sono accolti dalla Commissione la quale, successivamente, approva l'articolo 4 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Senza discussione sono quindi approvati, con separate votazioni, gli articoli 5, 6 e 7, dopo che la Commissione ha respinto gli emendamenti 5.1 e 7.1.

Si passa all'articolo 8.

I senatori ROVEDA e PERIN dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento del senatore Turini il quale invita il Governo a tenere nel debito conto l'esigenza di ripartire il registro delle imprese secondo una classificazione funzionale. Il sottosegretario DE CINQUE avverte che la classificazione proposta è già prevista dall'articolo 10, comma 2, e la Commissione, respinto l'emendamento, approva l'articolo 8 senza modifiche.

Senza discussione, con separate votazioni, sono quindi approvati gli articoli 9, 10 e 11 dopo che la Commissione non ha accolto gli emendamenti dei senatori Turini e Roveda.

Si passa all'articolo 12.

Dopo una dichiarazione del senatore TURINI per motivare il consenso della propria parte politica all'emendamento 12.1, la Commissione con separate votazioni non accoglie alcun emendamento e approva l'articolo senza modifiche.

Si passa all'articolo 13.

Il senatore TURINI, in riferimento all'emendamento 13.2, sottolinea l'esigenza di trasparenza sottesa alla sua proposta di modifica: il sottosegretario DE CINQUE la ritiene superflua in quanto il suo contenuto è già disciplinato dalla lettera *f*) del medesimo articolo. Il senatore GRANELLI condivide le considerazioni espresse dal rappresentante del Governo e invita il proponente a ritirare l'emendamento per evitare il rischio di risultati opposti alle sue intenzioni. A tale preoccupazione si associano il presidente de COSMO e i relatori. Il senatore TURINI, quindi, ritira il predetto emendamento.

La Commissione, infine, respinto l'emendamento 13.1, approva l'articolo senza modifiche.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore TURINI all'emendamento 14.5, la Commissione, con separate votazioni, respinge tutti gli emendamenti all'articolo 14 e approva quest'ultimo nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

La Commissione, infine, con distinte votazioni, approva senza discussione gli articoli da 15 a 24, dopo aver respinto i rispettivi emendamenti.

In una dichiarazione di voto il senatore PERIN, pur giudicando meritevole di modifiche il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamen-

to, ritiene prioritaria l'approvazione della riforma camerale, con la consapevolezza che nel corso della prossima legislatura sarà necessario procedere a una attenta revisione: per tali ragioni preannuncia l'astensione del Gruppo della Lega nord.

Il senatore PIERANI è convinto della necessità di approvare il disegno di legge in titolo e, ciononostante, è altrettanto convinto dell'opportunità di modificazioni che, peraltro, potranno essere apportate all'inizio della prossima legislatura.

Il senatore TURINI si sofferma analiticamente sugli articoli del testo che non sembrano adeguati alle reali condizioni in cui operano le singole categorie produttive. L'ispirazione di fondo di alcune parti del provvedimento, inoltre, non è condivisibile ma, tenuto conto dell'atteggiamento espresso dal Governo sull'ordine del giorno, annuncia l'astensione del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

Il senatore GALDELLI motiva la contrarietà della propria parte politica in ragione dell'eccessivo centralismo che caratterizza il testo.

Il senatore PIZZO esprime riserve e perplessità su taluni orientamenti che non sembrano tenere nel debito conto le competenze delle regioni a statuto speciale. Annuncia infine il voto favorevole del Gruppo socialista.

Il senatore LADU, pur condividendo le riserve da più parti espresse sulla opportunità di un maggiore decentramento, annuncia il voto favorevole del Gruppo democratico-cristiano.

Il senatore FERRARI lamenta la mancata valorizzazione delle competenze che in materia legislativa e amministrativa si sarebbe dovuto riconoscere alle regioni: per tale motivo dichiara il proprio voto contrario sul disegno di legge.

Il corelatore GIANOTTI, preannunciando il proprio consenso, invita il Governo a tener conto del rischio di infiltrazioni mafiose negli istituti camerali.

Il sottosegretario DE CINQUE prende atto dell'invito testè espresso, fornisce assicurazioni in proposito e ringrazia i commissari per il proficuo lavoro svolto.

Il presidente de COSMO sottolinea il prezioso contributo fornito dal Senato nell'approvare una riforma delle camere di commercio tanto attesa dal paese.

La Commissione, infine, approva senza modifiche il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (1652)

Art. 1.

Aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono con proprie norme di legge a regolamentare e riformare l'ordinamento delle camere di commercio».

1.1

FERRARI, RUBNER, DUJANY

Art. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le Camere di commercio esercitano funzioni di promozione e supporto dei processi di evoluzione tecnologica e gestionale. In tali materie lo Stato e le Regioni possono delegare l'esercizio delle proprie competenze alle Camere di commercio».

2.1

ROVEDA

Alla fine del comma 2, dopo le parole: «del diritto privato» aggiungere le seguenti: «ed agenzie costituite con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali con funzioni promozionali, autofinanziate in tempi predeterminati».

2.2

TURINI

Art. 3.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli statuti sono deliberati dai consigli camerali e approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale di competenza».

3.1

ROVEDA

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: 9«alla Giunta regionale».

4.1

ROVEDA, FERRARI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le delibere di cui al comma 2 divengono esecutive solo se entro 60 giorni dalla data di trasmissione alla Giunta regionale competente, la stessa non ne disponga, anche su richiesta del Ministro, l'annullamento per motivato vizio di legittimità ovvero non ne disponga il motivato rinvio alla Camera di commercio per il riesame. Il suddetto termine può essere sospeso una sola volta».

4.2

ROVEDA

Art. 5.

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Solo dietro disposizioni della Giunta camerale richiedente o con propria promozione, ma dietro approvazione della Giunta regionale se di interesse locale o dagli Organi consiglieri dietro presentazione di budget di costi e ricavi».

5.1

ROVEDA

Art. 7.

Al comma 2, sopprimere le parole: «su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

7.1

ROVEDA

Art. 8.

Dopo il comma, 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il registro di cui al comma 1 è suddiviso sulla base della seguente classificazione: imprese industriali, imprese artigianali, impre-

se agricole, imprese commerciali, imprese turistiche, imprese di servizi, imprese di trasporti, imprese di assicurazione, imprese creditizie».

8.1

TURINI, ROVEDA, PERIN

Art. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai consiglieri determinati ai sensi del precedente comma 1, è da aggiungersi il presidente eletto con le modalità di cui all'articolo 16».

10.1

TURINI

Al comma 2, sostituire le parole: «dei servizi alle imprese» con le seguenti: «delle altre attività di servizio».

10.2

TURINI

Al comma 3, sostituire le parole: «del valore aggiunto di ogni settore» con le seguenti: «del numero di posti di lavoratori indipendenti o dipendenti».

10.3

ROVEDA

Al comma 3, sostituire le parole: «del valore aggiunto di ogni settore» con le seguenti: «del fatturato di ogni settore e dei suggerimenti della Giunta provinciale».

10.4

ROVEDA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Del consiglio fanno parte due consiglieri esperti in materia economico-sociale entrambi ricoprenti cariche universitarie presentate dal rettore dell'università più idonea come bacino di utenza e nominati dal Presidente della regione».

10.5

ROVEDA

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «sono designati» con le altre: «sono eletti».

12.1

TURINI

Al comma 3, sostituire le parole: «procedure di designazione» con le altre: «procedure di elezione».

12.2 TURINI

Al comma 3, sostituire le parole: «con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio» con le altre: «per l'elezione diretta dei componenti del consiglio, da parte di ciascuna categoria; nonché per le modalità».

12.3 TURINI

Sopprimere il comma 4.

12.4 TURINI

Sopprimere il comma 5.

12.5 TURINI

Art. 13.

Al comma 2, lettera a), in fine, sopprimere le parole: «con popolazione superiore ai 15.000 abitanti», conseguentemente sostituire le parole: «dei comuni» con la seguente: «comunali».

13.1 TURINI

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«g) coloro che siano iscritti ad associazioni segrete o i cui elenchi non risultino depositati presso il Ministero degli interni o le competenti Prefetture».

13.2 TURINI

Art. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: «un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio

arrotondato all'unità superiore, secondo quanto previsto dallo statuto»
con le altre: «un numero di consiglieri pari a un terzo dei membri del consiglio».

14.1

ROVEDA

Al comma 1, sostituire le parole: «almeno quattro» con le seguenti: «con almeno cinque».

14.2

ROVEDA

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'agricoltura» aggiungere le seguenti: «del turismo, dei servizi, dei trasporti, delle assicurazioni e del credito».

14.3

TURINI

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'agricoltura» aggiungere le seguenti: «e del turismo».

14.4

TURINI

Al comma 2 sostituire le parole: «per due sole volte» con le seguenti: «per una sola volta».

14.5

TURINI

Al comma 2 sostituire le parole: «rinnovabile per solo due volte» con le seguenti: «rinnovabile per una sola volta».

14.6

ROVEDA

Al comma 5, lettera a) sostituire le parole: «ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale da disporsi su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme d'attuazione» con le altre: «in base a quanto disposto dal regolamento».

14.7

ROVEDA

Sopprimere il comma 7.

14.8

ROVEDA

Art. 17.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dalla regione competente ed è composto da cinque membri, tre scelti tra professionisti esperti di controllo e revisione iscritti all'apposito albo, uno tra gli esperti di organizzazione aziendale e informatica, desunti dagli elenchi dei periti del tribunale della provincia, uno in rappresentanza del tribunale amministrativo regionale».

17.1

ROVEDA

Al comma 2, sostituire le parole: «dura in carica tre anni» con le seguenti: «dura in carica quattro anni».

17.2

ROVEDA

Art. 18.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Una quota pari al dieci per cento del diritto annuale di cui al comma 1, lettera b), è destinata al finanziamento di attività di assistenza tecnica, formazione professionale, innovazione tecnologica espletate dalle organizzazioni di categoria mediante la stipula di apposite convenzioni con le camere di commercio».

18.1

TURINI

Art. 20.

Sopprimere il comma 6.

20.1

ROVEDA

Art. 22.

Al comma 1, sostituire le parole: «entro un anno» con le seguenti: «entro diciotto mesi».

22.1

ROVEDA

Art. 23.

Al comma 1, le parole da: «Con uno o più regolamenti» a «sono stabilite norme per:» sono sostituite con le altre:

«1. Con decreto del Presidente del Consiglio regionale sono stabilite norme per:».

23.1

ROVEDA

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

157ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVATTA

Interviene il ministro per il lavoro e per la previdenza sociale GIUGNI.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVATTA, a nome di tutti i membri della Commissione, dà il benvenuto al senatore Forleo che entra a far parte della Commissione al posto del senatore Polenta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 007 0 00, C 11ª, 0020)

Il presidente COVATTA fa presente alla Commissione la necessità di approvare i decreti-legge ad essa assegnati entro la settimana in corso ed in particolare di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1658 sui lavori socialmente utili.

Sulla proposta si apre un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice PELLEGGI, il senatore CARRARA ed il senatore COVIELLO. La Commissione conviene quindi di attendere la giornata di domani per fare nuovamente il punto della situazione sui suoi lavori.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (1685)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CARRARA, illustra il contenuto del decreto-legge in titolo, volto alla proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale. Dichiara poi di essere favorevole alla sua

conversione in legge, ma ritiene necessaria una riflessione più attenta sulle soluzioni prospettate per le aziende con più di cinquecento dipendenti e l'acquisizione di dati più precisi su alcuni aspetti di una manovra assai complessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Salvato ed altri: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (1634)

(Esame e rinvio. Congiunzione ai disegni di legge nn. 1658 e 1385)

Il relatore, presidente COVATTA, dopo aver illustrato brevemente il disegno di legge in titolo, ne propone la congiunzione dell'esame con quello dei disegni di legge n. 1658 e n. 1385, in considerazione della connessione degli argomenti trattati.

La Commissione concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658)

Pellella ed altri: Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385)

Salvato ed altri: Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (1634)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti n. 1658 e n. 1385 (sospeso nella seduta del 1° dicembre 1993) testè congiunti con il disegno di legge n. 1634.

Il presidente COVATTA propone la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti per la serata di domani, 15 dicembre 1993. La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO

Comunicazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, in merito all'esecuzione della legge 10 aprile 1991, n. 125 recante norme in materia di Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (R 046 0 03, C 11ª, 0004)

Interviene il ministro GIUGNI che specifica in primo luogo di effettuare comunicazioni ai sensi dell'art. 46 del Regolamento e non ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 125 del 1991 che prescrive al Governo di inviare al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione

della legge in oggetto. Fornisce quindi alcuni dati riguardanti la nomina dei consiglieri di parità, sottolineando che ne sono stati nominati fino ad ora soltanto una decina di cui sei a livello circoscrizionale e quattro a livello provinciale. Fa quindi riferimento ai problemi sorti a Milano per il consigliere circoscrizionale rispetto al quale la Confindustria ha contestato la possibilità di esprimere il proprio voto. Si sofferma poi sulla tutela giudiziaria che la legge n.125 attribuiva al consigliere di parità, sottolineando che, fino a questo momento, gli interventi sono stati rarissimi. Passa quindi ad illustrare la situazione relativa all'invio da parte delle aziende dei moduli riguardanti la situazione del personale facendo presente che, nonostante l'impegno del Ministero, soltanto pochi datori di lavoro hanno risposto. Ricorda inoltre che la Confindustria ha fatto ricorso al TAR contestando la legittimità del modulo inviato alle aziende da parte del Dicastero del lavoro. Ricorda quindi le iniziative svolte dal Comitato per le pari opportunità in materia di azioni positive ed espone i dati riguardanti i progetti in via di realizzazione attualmente finanziati sia in relazione alla loro distribuzione geografica che alle risorse ad essi destinate. Fa quindi presente la scarsità dei progetti finora realizzati aventi ad oggetto finalità formative e illustra l'attuale stato di attuazione della legge riguardo alla Pubblica Amministrazione. Fornisce infine dati relativi alla presenza femminile nelle liste di mobilità anche con riferimento alle diverse aree geografiche del Paese.

Sulle comunicazioni del Ministro interviene quindi il senatore SMURAGLIA che lamenta in primo luogo la mancata presentazione della prevista relazione esaustiva sull'attuazione della legge. Ritiene inoltre che dai dati forniti dal Ministro risulti chiaramente la mancata attuazione della legge stessa. Afferma inoltre di desiderare chiarimenti sulla mancata nomina dei consiglieri di parità e sostiene la necessità di una ricerca più attenta, in merito alla tutela giudiziaria, sulle controversie sollevate dalle donne con l'eventuale collaborazione del consigliere di parità. L'oratore chiede poi ulteriori specificazioni sui progetti ammessi per lo sviluppo delle azioni positive e chiede conto al Ministro delle difficoltà che il Comitato sulle pari opportunità starebbe attraversando secondo notizie che gli sono giunte. Esprime inoltre il proprio disappunto a causa della situazione attuativa della legge nel settore pubblico e riguardo in particolare ai comportamenti del Dipartimento per la funzione pubblica. Chiede inoltre se sia vero che, a proposito dei progetti sulla formazione professionale, non siano state utilizzate le somme per essi stanziare. Data infine la sensibilità del Ministro Giugni su un argomento di questa natura, gli chiede un giudizio complessivo sulla legge e afferma di ritenere opportuna una più attenta riflessione sulle cause della mancata attuazione e sulle prospettive future della legge stessa.

Interviene quindi il senatore MERIGGI che rileva come l'impegno delle forze politiche che hanno voluto determinate leggi non debba arrestarsi alla fase dell'approvazione ma debba spingersi fino a stimolare l'attuazione delle normative approvate. Poichè questo è un caso evidente di una legge non attuata, ritiene necessaria una pressione più forte delle forze politiche che tale legge hanno voluto.

La senatrice PELLEGATTI esprime il proprio rammarico per la mancata attuazione di una legge che, nella passata Legislatura, era stata approvata con molto impegno e con grandi speranze. Ritiene quindi che probabilmente è necessaria una cultura diversa tra le donne, soprattutto in un momento, come quello attuale, in cui la crisi occupazionale colpisce in gran parte la manodopera femminile e in cui le imprese tentano di liberarsi da ogni vincolo. Ritiene infine scoraggianti i dati forniti dal Ministro sui progetti attualmente realizzati che peraltro non sembrano sempre volti alla promozione delle azioni positive. Chiede pertanto la più ampia collaborazione del Ministro, data la sua sensibilità su questo tema.

Il Ministro GIUGNI ringrazia per le attestazioni di stima rivolte dai membri della Commissione e ricorda l'impegno del Ministero del lavoro nella prima fase di attuazione della legge. Dichiara inoltre di condividere tanto le osservazioni avanzate dalla senatrice Pellegatti, quanto le riflessioni del senatore Meriggi. Ricorda quindi la necessità di una gestione collegiale della legge e sottolinea le responsabilità delle Regioni in relazione alla mancata nomina dei consiglieri di parità. Ritiene infine che la relazione cui fa riferimento l'articolo 10 della legge n. 125 debba essere presentata al Parlamento al più presto.

Il Presidente COVATTA ringrazia il Ministro per il suo intervento e dichiara concluso l'incontro con il Ministro Giugni.

La seduta termina alle ore 17,05.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARINUCCI MARIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità SAVINO.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

Dionisi ed altri. - Norme per la cura e la profilassi della fibrosi cistica (175)

Signorelli e Mininni-Jannuzzi. - Provvidenze a favore degli affetti da mucoviscidosi (505)

Deputati Saretta ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica (1654), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione delle proposte di legge dei deputati Saretta ed altri e Cellai (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente MARINUCCI MARIANI ricorda che è stato preso dalla Commissione come testo base per l'esame il disegno di legge n. 1654. Avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sui provvedimenti in titolo.

La Commissione, quindi, senza discussione dà mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1654, autorizzandolo a richiedere la relazione orale. Propone altresì che i disegni di legge nn. 175 e 505, esaminati congiuntamente al disegno di legge n. 1654, siano assorbiti.

Condorelli ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421)

Deputati Borra ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (1366), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame congiunto e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il presidente MARINUCCI MARIANI riassume i termini del dibattito finora svolto. Ricorda che la Commissione aveva già deliberato di richiedere il trasferimento alla sede deliberante dei due disegni di legge in titolo, la quale tuttavia non fu concessa per la richiesta di rimessione all'Assemblea dei provvedimenti in questione da parte del prescritto numero di senatori. Il presidente Marinucci Mariani propone quindi che la Commissione deliberi nuovamente di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge nn. 421 e 1366, ricordando altresì che la Commissione ha assunto come testo base il disegno di legge n. 1366 già approvato dalla Camera dei deputati per il quale non è previsto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione quindi delibera, ove sia riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, di richiedere il trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Condorelli ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461)

Torlontano ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (1098)

(Seguito dell'esame congiunto e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Prosegue l'esame dei provvedimenti nel testo unificato sospeso il 14 luglio.

Il presidente MARINUCCI MARIANI riassume i termini del dibattito finora svolto. Ricorda che la Commissione nella seduta del 14 luglio aveva deliberato di richiedere il trasferimento dei provvedimenti alla sede deliberante. La sede deliberante non è stata concessa per il parere contrario del Governo e precisamente dei Ministeri di grazia e giustizia e del tesoro. A riguardo fa presente che il relatore Perina ha predisposto un nuovo testo unificato che ha tenuto conto delle osservazioni del Ministero di grazia e giustizia. È stata anche riformulata la norma relativa alla copertura finanziaria del provvedimento.

Il relatore PERINA illustra quindi il nuovo testo unificato.

La Commissione quindi delibera, ove sia riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dal Regolamento, di richiedere il trasferimento alla sede deliberante dei provvedimenti in titolo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29

(A 008 0 00, C 12^a, 0003)

Il presidente MARINUCCI MARIANI avverte che sullo schema di decreto legislativo in titolo la Commissione è chiamata a formulare le proprie osservazioni alla Commissione affari costituzionali, la quale su

tale provvedimento dovrà esprimere il parere al Governo. Propone che l'esame del suddetto schema sia svolto in sede plenaria.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 11,30.

TESTO DEL COMITATO RISTRETTO

RISULTANTE DALLA UNIFICAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 461 E 1098

Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere

Art. 1.

(Obblighi per i sanitari nei casi di cessazione di attività cerebrale)

1. Quando in un soggetto ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, il medico della struttura sanitaria pubblica di cui all'articolo 3 deve darne immediata comunicazione al direttore o al responsabile sanitario. Il direttore o il responsabile sanitario deve convocare immediatamente il collegio medico di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 2.

(Condizioni per i prelievi)

1. Il direttore o il responsabile sanitario del presidio ospedaliero, quando in un soggetto degente ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, deve dare comunicazione delle possibilità di prelievo di organi, ai fini di trapianto terapeutico, al centro di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti, di cui al comma 2 dell'articolo 8, ed accertare se esistano le condizioni per la donazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644.

Art. 3.

*(Sedi di prelievi degli organi parenchimali da cadavere
e di cellule da vivente)*

1. Nell'ambito delle strutture sanitarie vengono individuate dalle regioni e dalle province autonome quelle idonee a svolgere l'attività di prelievo di organi parenchimali. Esse devono comunque essere dotate di reparti di rianimazione o di emergenza. Il prelievo da donatore di cellule midollari non finalizzato all'autotrapianto va eseguito in strutture sanitarie dotate di reparti di alta specialità, strutturate secondo quanto indicato nel decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1992, n. 26.

2. Le strutture di cui al comma 1, con decreto della competente Giunta regionale o della provincia autonoma, sono autorizzate a svolgere l'attività di prelievo subordinatamente ad una comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della sanità.

3. Le Regioni e le Province autonome, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanano norme di indirizzo, coordinamento e controllo sulle strutture ritenute idonee al prelievo degli organi e di cellule da vivente. Alle strutture pubbliche di cui al comma 1, oltre alle dotazioni tecnologiche necessarie, deve essere assicurata la disponibilità di personale adeguato sul piano quantitativo e qualitativo, anche mediante trasferimento con atto motivato, del personale occorrente, secondo il principio della mobilità in ambito regionale. I sanitari delle strutture di cui al comma 1 curano l'esecuzione degli accertamenti di ordine immunologico del potenziale donatore e del ricevente nei laboratori di immunotipizzazione cellulare inseriti o collegati con il centro di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti di organi. Questi stessi laboratori possono essere utilizzati anche per la tipizzazione cellulare di midollo osseo e di cellule emopoietiche del sangue periferico dei donatori viventi e dei pazienti da sottoporre al trapianto allogenico.

Art. 4.

(Obblighi relativi alla documentazione clinica)

1. Dell'accertamento della morte, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, delle modalità di manifestazione di volontà alla donazione di organi e tessuti e delle operazioni di prelievo sono redatti e sottoscritti appositi analitici verbali.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi in copia, a cura del direttore sanitario, entro le settantadue ore successive alle operazioni di prelievo, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il prelievo e alla procura della Repubblica competente per territorio.

3. L'originale dei verbali di cui al comma 1, con la relativa documentazione clinica, nonchè l'originale dei verbali delle operazioni di prelievo sono custoditi nell'archivio della struttura sanitaria ove è stato eseguito il prelievo.

Art. 5.

(Personale addetto ai prelievi ed ai trapianti)

1. I sanitari che effettuano i prelievi possono, su richiesta, eseguirli anche presso strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza, purchè idonee ai sensi del comma 1, dell'articolo 3.

2. I sanitari che effettuano i prelievi ed i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

3. Al personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle operazioni e nella organizzazione dei prelievi e dei trapianti è vietato rivelare l'identità del donatore e del ricevente, a meno che non vi siano richieste specifiche di ambedue le parti in oggetto.

Art. 6.

(Sedi autorizzate e modalità per le operazioni di trapianto)

1. Le regioni e le province autonome individuano nell'ambito della programmazione regionale le strutture sanitarie idonee ad effettuare i trapianti di organi parenchimali o di midollo osseo, sulla base dei requisiti di alta specializzazione per i trapianti previsti dal decreto del Ministro della sanità 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1992, n. 26.

2. Le Regioni e le province autonome trasferiscono, con atto motivato, secondo necessità, il personale occorrente alle strutture pubbliche prescelte per i trapianti e per l'assistenza post-trapianto, secondo il principio della mobilità regionale, ai fini dell'adeguato funzionamento dei centri nelle varie fasi dei trapianti e al fine di prevenire e combattere le possibili complicazioni, quali le infezioni, la sindrome da rigetto, quella da Graft-versus-Host Disease, propria, quest'ultima del trapianto di midollo allogenico.

Art. 7.

(Obbligo di documentazione clinica per le operazioni di trapianto e per il decorso post-trapianto)

1. I sanitari che effettuano il trapianto devono riportare in apposito verbale i criteri e le motivazioni cliniche che giustificano il trapianto e la scelta del soggetto ricevente l'organo e le cellule. Gli stessi devono anche aggiornare nel tempo i dati riguardanti le condizioni cliniche dei pazienti trapiantati.

2. I verbali di cui al comma 1 sono trasmessi, a cura del direttore sanitario, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il trapianto ai fini statistici ed epidemiologici ed ai registri nazionali dei trapianti di organi parenchimali e delle cellule staminali midollari.

Art. 8.

(Azione programmata per i trapianti e costituzione dei centri di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti)

1. Le regioni, anche in accordo tra loro, a seguito dell'azione programmata prevista dal piano sanitario nazionale, definiscono per i prelievi e per i trapianti di organi parenchimali e di cellule gli stanziamenti necessari da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa sanitaria.

2. Le regioni, in accordo tra loro, promuovono la costituzione di centri di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti per la distribuzione degli organi alle strutture sanitarie autorizzate, per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto, nel rigoroso rispetto delle liste d'attesa e per le altre attività previste dal comma 2 dell'articolo 9. Tali centri non possono essere più di quattro in tutto il territorio nazionale e devono essere inseriti in un presidio ospedaliero o policlinico universitario con attività di trapianti.

3. Le unità sanitarie locali cui appartengono le strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 6 devono convenzionarsi con i centri di cui al comma 2.

4. Le regioni fissano un termine per la stipula delle convenzioni di cui al comma 3; scaduto inutilmente tale termine, si applica quanto disposto all'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 9.

(Composizione e funzioni dei centri di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti)

1. Il centro di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti è gestito da un comitato composto da un rappresentante per ciascuna delle regioni interessate, scelto tra i sanitari che svolgono la propria attività nel campo dei prelievi e dei trapianti. Il comitato designa nel suo seno il coordinatore. Del comitato fa parte anche un funzionario amministrativo designato dalle regioni interessate con funzioni di segretario.

2. Oltre alle funzioni previste dall'articolo 8, comma 2, i centri di riferimento e di coordinamento interregionale per trapianti hanno i seguenti compiti:

1) provvedere al coordinamento del trasporto rapido ed immediato di organi, di pazienti e di sanitari in collaborazione con il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1992 n. 76;

2) provvedere all'organizzazione del soggiorno, non in regime di ricovero, a carico del Servizio sanitario nazionale, nella città ove ha sede il centro di trapianto, dei pazienti che abbiano subito un'operazione di trapianto, provenienti da altre regioni, per tutto il periodo della fase dei controlli diagnostici e della messa a punto del trattamento.

3. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che le regioni abbiano promosso la costituzione dei centri di riferimento e di coordinamento interregionale per i trapianti alla costituzione ed all'organizzazione degli stessi provvede con decreto il Ministro della sanità.

Art. 10.

(Coordinamento nazionale)

1. Sono istituiti presso l'Istituto superiore di sanità i registri nazionali dei trapianti di organi e di cellule compilati sulla base dei dati trasmessi dai centri di riferimento e coordinamento interregionale per i trapianti.

2. L'istituto superiore di sanità svolge anche funzioni di coordinamento dell'attività dei trapianti sull'intero territorio nazionale.

Art. 11.

(Istituzione di borse di studio)

1. Il Ministro della sanità istituisce annualmente con proprio decreto, su proposta del Consiglio sanitario nazionale, borse di studio in favore di sanitari e di personale anche non laureato, comunque operanti nelle strutture destinate alle attività di cui alla presente legge, con particolare riguardo alle strutture e alle attività dei reparti di rianimazione, alla qualificazione del personale sanitario anche non laureato addetto all'assistenza ai donatori ed ai trapiantati, sia con organi parenchimali sia con cellule.

2. Il Consiglio sanitario nazionale stabilisce il numero e le modalità di assegnazione delle borse di studio che devono essere destinate in prevalenza all'addestramento del personale di cui al comma 1, anche presso istituzioni straniere, nonché alla incentivazione della ricerca nel campo dei prelievi di organi e dei trapianti.

3. Le regioni e le province autonome devono ad adottare i provvedimenti necessari a favorire la fruizione delle borse di studio di cui al comma 1, autorizzando eventuali supplenze e sostituzioni di personale.

Art. 12.

(Importazione ed esportazione di organi)

1. L'importazione e l'esportazione a titolo gratuito di organi e di cellule midollari per gli usi previsti dalla presente legge sono disciplinate con decreto del Ministro della Sanità, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ottemperanza alle normative comunitarie in materia.

2. Sono a carico degli organi del Servizio sanitario nazionale indicati dalla regione le spese per il trasporto in Italia o dall'estero di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 13.

(Rimborso delle spese di viaggio ai pazienti)

1. Sono a carico delle unità sanitarie locali, secondo modalità stabilite dalla regione, le spese per le eventuali iscrizioni dei pazienti iperimmunizzati nelle liste delle organizzazioni nazionali ed internazionali che operano per facilitare i trapianti nei soggetti iperimmunizzati e le spese di viaggio dei pazienti per accedere ai centri di trapianti sul territorio nazionale nonché quelle per accedere ai centri aventi sede all'estero.

Art. 14.

(Disposizioni riguardanti la salma)

1. Le spese, limitatamente a quelle per il solo trasporto della salma del donatore al luogo di sepoltura, in tutti i casi in cui il prelievo sia stato effettuato dal corpo di un donatore italiano in qualsiasi centro convenzionato, anche in territorio estero, sono a carico dell'unità sanitaria locale del luogo di residenza del donatore.

Art. 15.

(Educazione sanitaria)

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità dei trapianti di organo e di cellule midollari.

2. Il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, adotta, con la collaborazione dei medici e di esperti della comunicazione, adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni previste dalla presente legge, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle scuole ed alle Forze armate.

3. Specifiche iniziative saranno altresì intraprese dagli organi istituzionalmente competenti nelle scuole, nelle Forze armate, nei servizi sociali e sanitari.

4. Al raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono collaborare i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo, al fine di fornire ai cittadini una informazione obiettiva.

5. Per i fini di cui al presente articolo, lo stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni scientifiche che operano nel settore.

6. A tale scopo viene istituito presso ogni regione e presso le province autonome apposito albo ove sono iscritte le associazioni di volontariato di cui al comma 5 in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dalla data

di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e che abbiano il fine principale di operare per il mantenimento e lo sviluppo dello spirito di solidarietà fra i cittadini per favorire la donazione di organi in stretta relazione con le iniziative del presente articolo.

7. Con le associazioni di volontariato di cui al comma 5 e per i fini della presente legge, possono essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 16.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 3.000.000.

2. Le regioni e le province autonome vigilano, anche a mezzo degli uffici dipendenti, sulla esecuzione della presente legge e, qualora accertino la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, irrogano le sanzioni di cui al comma 1, con le forme e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 17.

(Sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni sul consenso)

1. Chiunque proceda al prelievo di parti di cadavere senza osservare le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 è punito ai sensi dell'articolo 23 della medesima legge.

Art. 18.

(Commercio di parti di cadavere)

1. Chiunque procura per lucro una parte di cadavere da usare per le finalità previste dalla presente legge, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 10.000.000 a lire 50.000.000.

2. Se si tratta di persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna consegue la interdizione perpetua dell'esercizio della professione.

Art. 19.

(Abrogazione di norme in contrasto con la presente legge)

1. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con la presente legge.

Art. 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 21 miliardi per il 1994, lire 31 miliardi per il 1995 e lire 31 miliardi per il 1996, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1994, 1995 e 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

133^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI*indi del Vice Presidente*
PIERRI

Intervengono il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Cutrera ed il sottosegretario di Stato per l'ambiente Formigoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE

«Disposizioni in materia di risorse idriche» (1540), approvato dalla Camera dei deputati
e voto regionale n. 83, attinente al suddetto disegno di legge
(Discussione e rinvio)

Il presidente GOLFARI illustra il disegno di legge n. 1540, la cui importanza deriva dalla assenza di una legge sul ciclo delle acque: i principi generali sulla tutela delle risorse idriche - in essa introdotti - si imperniano sulla regola della pubblicità delle acque; la priorità dell'uso potabile è contemperata poi con l'uso agricolo in caso di siccità. L'affermazione del principio dell'equilibrio del bilancio idrico è raccordata con la disciplina della difesa del suolo: la pianificazione idrica è infatti effettuata a livello di bacino idrografico, ma non si ravvisa la definizione al medesimo livello per quanto riguarda fognature e scarichi.

Il governo delle acque è ripartito tra livello statale, livello di bacino (per la programmazione delle acque e del loro equilibrio) e livello territoriale locale (per la gestione dei relativi servizi pubblici): in questo quadro l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato è effettuata in un ambito ottimale la cui definizione - nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 8 - è attribuita alle Regioni in stretto rapporto con le Autorità di bacino. Definiti gli ambiti ottimali, gli enti territoriali subregionali organizzano il servizio idrico (integrato tra acquedotto e fognatura) nelle forme stabilite dalla legge n. 142 del 1990, come integrata dall'articolo 12 della legge n. 498 del 1992 (che consente la

partecipazione pubblica minoritaria); in luogo della possibilità di consorzi obbligatori è prevista il meccanismo della convenzione, mentre c'è un'autonoma considerazione delle gestioni esistenti. Il servizio idrico deve trovare in se stesso la copertura integrale dei costi d'investimento e d'esercizio; analoga norma sulle tariffe è prevista per il servizio di fognatura e depurazione, che si applica anche per gli utenti dei comuni in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione.

L'articolo 17 disciplina il trasferimento dell'acqua da regione a regione, considerato che la distribuzione geografica dell'acqua non è omogenea nel nostro paese; per il prelievo dell'acqua con grandi o piccole derivazioni l'articolo 18 prevede un canone, che non altera sostanzialmente i costi attuali; sono altresì previsti poteri sostitutivi, comitati di vigilanza ed un osservatorio di servizi che forse sarebbe stato meglio porre presso le Autorità di bacino.

Il testo, così licenziato dalla Camera dei deputati, potrebbe essere celermente approvato, anche con modificazioni, purchè tali da consentire una rapida seconda lettura dall'altro ramo del Parlamento. Con ciò si intende illustrato anche il voto regionale n. 83.

Propone, altresì, che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato alle ore 14,30 di mercoledì 15 dicembre.

Il senatore GIOLLO si oppone ad un'incisiva riduzione dei tempi della discussione; il Senato deve poter esaminare in tempi idonei (una o due settimane) un provvedimento per il quale il Gruppo di Rifondazione comunista non intende avallare un esame poco accurato.

Il senatore TABLADINI si associa all'ostilità per il termine proposto per la presentazione degli emendamenti, giudicato troppo breve.

Il senatore Albino FONTANA concorda con la fissazione di un termine breve per l'inizio della discussione sugli articoli, fatta salva la dichiarata disponibilità del relatore a presentare emendamenti anche a nome di colleghi.

Il senatore ANDREINI concorda con l'importanza del disegno di legge, che rappresenta un traguardo atteso per la risoluzione di notevoli problematiche connesse alla tutela dell'ambiente; la 13a Commissione del Senato potrà comunque dare un contributo migliorativo che - pur non pregiudicando la celerità dell'*iter* - affronti le tematiche delle competenze istituzionali, dei canoni e delle tariffe.

Il senatore GIOLLO si dichiara disposto a riesaminare la precedente posizione del suo Gruppo laddove il disegno di legge n. 1540 rappresenti l'esclusivo impegno della Commissione, calendarizzato per la settimana in corso.

Il sottosegretario CUTRERA precisa che il Governo ritiene importante l'approvazione tempestiva del disegno di legge n. 1540, al cui esame presso la Camera dei deputati ha offerto un contributo determinante per la redazione di un testo che ha incontrato poi ampi

consensi. Rispetto a tale testo, il rappresentante del Governo ha presentato ulteriori limitate proposte emendative, con un intento migliorativo che non altera la volontà di concludere celermente l'*iter*; concorda con la richiesta di rendere esclusiva, o quanto meno prevalente rispetto agli altri punti all'ordine del giorno, la trattazione del disegno di legge sulle risorse idriche, fatta salva l'urgenza di definire il provvedimento sui consorzi idraulici.

Il presidente GOLFARI, preso atto della volontà espressa dalla maggioranza della Commissione, rinvia il seguito della discussione alla seduta di domani, invitando i Gruppi a far pervenire tempestivamente alla Presidenza, prima del suo inizio, gli eventuali emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe (1574)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Su richiesta del sottosegretario CUTRERA, che annuncia che il Governo ha deciso di reiterare il decreto-legge in via di decadenza, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1649)

Giovanelli ed altri: «Modifiche alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e nuova disciplina dei limiti e delle sanzioni in materia di inquinamento idrico» (1537)
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso il 30 novembre.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

La senatrice ROCCHI ed il senatore FONTANA Albino fanno propri e danno per illustrati rispettivamente gli emendamenti 1.2 e 1.1.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario ad ambedue gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore FONTANA Albino, pur difendendo i contenuti dell'emendamento 1.1, dichiara di ritirarlo.

Il sottosegretario CUTRERA esprime parere contrario all'emendamento 1.2.

Con il voto contrario annunciato dai senatori FONTANA Albino, ANDREINI e SPECCHIA, e con l'astensione del senatore GIOLLO, la Commissione respinge l'emendamento 1.2.

Il relatore GIOVANELLI ritira gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il senatore FONTANA Albino fa proprio ed illustra l'emendamento 1.0.3; dopo che il relatore GIOVANELLI ha espresso parere contrario, tale emendamento è però ritirato.

La senatrice ROCCHI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.7.

Il relatore GIOVANELLI ritira gli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4, mentre illustra gli emendamenti 2.2, 2.5 e 2.6; esprime altresì parere contrario all'emendamento 2.7.

Il sottosegretario CUTRERA esprime parere contrario agli emendamenti 2.7, 2.5 e 2.6; sull'emendamento 2.2 è favorevole a condizione che sia soppressa la clausola di salvaguardia delle disposizioni delle leggi regionali.

La Commissione respinge l'emendamento 2.7.

Il relatore GIOVANELLI accoglie la richiesta del Governo, riformulando l'emendamento 2.2 in un nuovo testo; su di esso annunciano voto favorevole i senatori ANDREINI, GIOLLO e FONTANA Albino. Favorevole si dichiara anche il senatore TABLADINI, pur lamentando che le norme sanzionatorie amministrative non siano rivalutabili secondo meccanismi di indicizzazione automatica.

La Commissione approva quindi l'emendamento 2.2 (Nuovo testo).

Con il voto favorevole annunciato dai senatori ANDREINI, GIOLLO e FONTANA Albino, la Commissione concorda anche sull'emendamento 2.5.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori ANDREINI e FONTANA Albino, la Commissione concorda sull'emendamento 2.6.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul disegno di legge n. 1649, con gli emendamenti testè approvati, proponendo altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 1537; è altresì conferito mandato a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, nonchè ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature (1649)

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

‘Gli scarichi in pubbliche fognature di qualsiasi dimensione sono ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura. La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle fognature è definita dalle Regioni con i rispettivi piani di risanamento. Le Regioni, nel definire tale disciplina, tengono conto delle direttive fissate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, di intesa con la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.’».

1.2

PROCACCI

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

‘La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i

rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni nel definire tale disciplina tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo in relazione a specifiche esigenze legate al tipo, alla dimensione, alla localizzazione dello scarico ed alla gestibilità delle opere di depurazione. Le regioni non potranno stabilire limiti meno restrittivi a quelli previsti dalla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 39, per quanto concerne gli elementi e le sostanze di cui all'allegato 1 della delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento previsto dall'articolo 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 10 gennaio 1981'».

1.1

CARPENEDO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Scarichi provenienti da insediamenti produttivi e scarichi provenienti da insediamenti civili)

1. Gli articoli 21, 22 e 23 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:

'Art. 21.

1. Fatti salvi i casi in cui si configurino i più gravi reati di cui agli articoli 635, 674, 439 e 452 del codice penale, e fatti salvi gli obblighi di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni, in relazione alla gravità del fatto, chiunque apre o comunque effettua scarichi provenienti da insediamenti produttivi, ai sensi degli articoli 10, 12 e 13, nelle acque indicate nell'articolo 1, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto la prescritta autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata.

2. È punito con l'ammenda fino a lire dieci milioni chiunque apre o comunque effettua scarichi provenienti da insediamenti produttivi ai sensi degli articoli 10, 12 e 13, prima che l'autorizzazione da lui richiesta nelle forme prescritte sia stata concessa.

3. È punito con l'ammenda fino a lire dieci milioni chiunque effettua o mantiene uno scarico proveniente da insediamenti produttivi senza osservare tutte le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione.

4. Si applica la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire 50 milioni se lo scarico proveniente da insediamenti produttivi supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione'».

1.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Strumenti per la misura della portata delle acque e strumenti per il controllo automatico degli scarichi)

1. L'articolo 23-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

'Art. 23-bis.

1. Chiunque viola le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 7 ovvero contravviene alle prescrizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione'».

1.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art.1-bis

1. Il comma 2) dell'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:

'2. Nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai comuni o dai consorzi intercomunali che gestiscono il pubblico servizio, fatti salvi i limiti fissati dalle regioni con i piani di risanamento'».

1.0.3

CARPENEDO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.7

PROCACCI

Al comma 1 del richiamato articolo 24-ter, sostituire le parole: «disposizioni penali» con le seguenti: «sanzioni».

2.1

IL RELATORE

Al comma 1 del richiamato articolo 24-ter sostituire le parole: «da lire due milioni a dodici milioni» con le seguenti: «da lire due milioni a venti milioni, salvo diversa disposizione della legge regionale.».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1 del richiamato articolo 24-ter sostituire le parole: «da lire due milioni a dodici milioni» con le seguenti: «da lire due milioni a venti milioni.».

2.2 (nuovo testo)

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2 del richiamato articolo 24-ter.

2.3

IL RELATORE

Il comma 2 del richiamato articolo 24-ter è sostituito con il seguente:

«2. Si applica la sanzione penale dell'ammenda fino a trenta milioni di lire se per gli scarichi di pubbliche fognature si superano i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri relativi a sostanze di natura tossica, persistente o bioaccumulabile, indicati nell'allegato 1 della delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3.»

2.4

IL RELATORE

Al comma 2 del richiamato articolo 24-ter sostituire le parole: «dalla norma statale per gli scarichi delle pubbliche fognature» con le seguenti: «per gli scarichi delle pubbliche fognature limitatamente ai parametri per le sostanze di natura tossica persistente o bioaccumulabile indicati nell'allegato 1 della delibera del 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3».

2.5

IL RELATORE

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 24-ter.

2.6

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq
dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

22ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORA

La seduta inizia alle ore 11,15.

TESTIMONIANZA DEL GENERALE CESARE PUCCI, DIRETTORE DEL SISMI
(A 010 0 00, B 32ª, 0001)

La Commissione decide di tenere riservati i resoconti della seduta.

La seduta termina alle ore 12,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 14.

*SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULLA CAMORRA (relatore: on.
Violante)*
(A 010 0 00, B 53ª, 0001)

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Violante dà la parola al senatore Cabras per il suo intervento.

Il senatore Cabras giudica la relazione approntata di grande respiro, paragonabile a quella già approvata sui rapporti fra mafia e politica in Sicilia. La relazione stessa è quindi meritevole di un compiuto approfondimento tra i componenti della commissione, prima di essere votata.

Vuole, anzitutto, sottolineare la specificità della camorra rispetto ad altre organizzazioni criminali: essa nasce infatti in un contesto urbano e non agricolo, anche se ormai si è diramata nell'intero hinterland napoletano e campano. Ritiene, inoltre, indispensabile sottolineare la dimensione regionale del fenomeno, che si presenta in forme assai gravi anche nelle province di Caserta e Salerno.

Lo sviluppo della camorra è stato favorito dalla tradizionale resistenza del tessuto sociale partenopeo verso forme rigide di sottomissione alle regole. La camorra appare, in simile contesto, un sodalizio che opera in modo alternativo alle ordinarie regole di convivenza.

Sottolinea come, nell'ultimo decennio, questa organizzazione criminale abbia subito una profonda trasformazione, ampliando il proprio raggio d'azione e la propria sfera di interessi. Il connubio fra droga e affari, la sostituzione del tradizionale contrabbando con il commercio delle armi hanno dato la misura piena di questa trasformazione.

La camorra ha, inoltre acquisito una solida dimensione extra regionale, in misura minore internazionale. Debbono essere rimarcati le minori capacità di questa organizzazione di allacciare rapporti interna-

zionali, anche se recenti indagini hanno consentito di verificare l'esistenza di forti investimenti camorristici in Francia, specialmente nella Costa Azzurra.

In definitiva questa organizzazione ha dimostrato domestichezza con il potere politico e notevoli capacità manageriali. Ciò ha consentito alla camorra di ottenere numerosi appalti da svariate istituzioni: ricorda, al riguardo, l'appalto di pulizia dei locali del palazzo di giustizia di Santa Maria Capua Vetere, affidato per anni all'impresa Agizza - Romano. La camorra è, inoltre, fortemente presente nell'hinterland napoletano in numerose attività economiche, dallo sfruttamento delle cave, alla gestione delle discariche, al mercato del calcestruzzo: è evidente come per tutte queste attività abbia bisogno della politica.

Intende, al riguardo, segnalare che, rispetto alla mafia, questa organizzazione dimostra minore interesse a sviluppare rapporti politici a livello nazionale, mantenendosi ad un livello più «domestico», ma garantendosi un adeguato controllo economico del territorio. A conferma di questo fatto c'è il limitatissimo numero di omicidi politici effettuati dalla camorra. Ne individua soltanto due: quelli di Marcello Torre e di Giancarlo Siani, entrambi giustificati dal fatto che si erano toccati specifici e concreti interessi economici della criminalità.

Passa ad analizzare l'evoluzione della camorra attraverso lo scontro tra la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo e il cartello della Nuova Famiglia guidato da Nuvoletta, Bardellino e, soprattutto, Alfieri. Non lo convincono, a questo riguardo, le opinioni di coloro che ritengono che, con il successo della Nuova Famiglia, si sia prodotta una forte integrazione con Cosa Nostra siciliana.

La lotta fra clan camorristici si realizza nel decennio dal 1980 al 1990, durante il quale, peraltro, la camorra, nel suo complesso, realizza un vero e proprio salto di qualità, sia per capacità militari che imprenditoriali. Non è un caso che proprio questo decennio sia caratterizzato da una eccezionale fragilità e friabilità del sistema politico napoletano. I fenomeni di collusione si moltiplicano, come è dimostrato anche dall'elevato numero di consigli comunali che vengono sciolti ai sensi della legge numero 221 del 1991.

A questo proposito le responsabilità politiche sono vaste e diffuse, anche se ritiene non sia produttivo addossarle esclusivamente ad un gruppo politico o a singoli esponenti del medesimo. Ritiene piuttosto corretto parlare di un sistema complessivo nel quale tutto si riduceva ad un baratto fra consensi e favori privo di alcuna verifica di compatibilità sul piano etico ed amministrativo.

Appaiono chiari i coinvolgimenti di tutte le istituzioni, compresa la magistratura e l'organizzazione carceraria. Ritiene vi sia stata una totale inerzia, ricordando, in particolare, quanto accaduto nelle carceri, con le facili scarcerazioni e l'adozione di trattamenti carcerari di favore. Tutti hanno contribuito alla realizzazione di questo scempio, direttori delle carceri, magistrati addetti, consulenti medici incaricati della formazione delle perizie.

Nè, sottolinea, può dimenticarsi che sono stati per lungo tempo considerati intoccabili ingenti patrimoni di appartenenti alla criminalità organizzata. Pensa, in particolare, alla villa-bunker di Galasso a Poggiomarino, o all'ippodromo di Nuvoletta a Marano di Napoli.

Individuali, ancora, precise responsabilità degli organi di controllo, sia amministrativi che giurisdizionali.

Un giudizio particolarmente severo deve formulare sull'operato della magistratura, che, con alcuni comportamenti, ha rappresentato un tipico esempio di indebita commistione di interessi pubblici e privati. Si riferisce, ovviamente, alla ricostruzione post terremoto ed ai numerosi incarichi extra giudiziari assegnati a magistrati che avrebbero dovuto esercitare funzioni di controllo sugli stessi atti che contribuivano a formare. Non concorda con il positivo giudizio espresso dalla relazione sul procuratore della repubblica Sbordone. Non può infatti dimenticare che molte delle gravi carenze precedentemente evidenziate, si sono succedute proprio nel periodo in cui il dottor Sbordone era titolare dell'ufficio di Procura.

Concorda, viceversa, sulla centralità della vicenda Cirillo. Dopo aver ribadito che non sarà mai sufficientemente rimarcata l'impossibilità di trattare con il terrorismo e la criminalità organizzata, conferma che questo principio è connaturato alla stessa vita democratica ed al patto di rappresentanza stipulato con i cittadini.

Ciò premesso, appare evidente che nel caso concreto alcuni soggetti istituzionali abbiano tenuto un comportamento assolutamente scorretto. Intende riferirsi in modo particolare al Sismi, che, al fine di acquisire benemerienze presso determinati ambienti politici, ha operato con grande slealtà nei confronti delle istituzioni. Un ruolo oltremodo ambiguo ha avuto l'allora direttore generale degli istituti di pena, dottor Sisti, che, avallando l'operato del Sismi, consentiva agli uomini dei servizi di entrare ed uscire liberamente dalle carceri senza lasciare traccia.

Il Sismi, attraverso Musumeci e Pazienza, continuò ad operare coltivando i propri canali non ufficiali, violando la normativa in materia di sequestri e contravvenendo la linea di intransigenza istituzionale affermatasi durante il sequestro Moro.

Ritiene intollerabile, per chi ha un'umanità sofferta la lacerante vicenda dell'omicidio Moro, che organi dello stato abbiano trattato in occasione del sequestro Cirillo. Vi sono certamente più responsabili per quella che considera una vera frode alle istituzioni ed una violazione del principio di uguaglianza fra i cittadini.

Il caso Cirillo, comunque, non ha costituito, a suo giudizio, una svolta per la camorra, ma piuttosto l'occasione per una regolamentazione di conti fra diversi gruppi criminali.

Anche la vicenda della ricostruzione ha finito per essere una grande occasione di crescita per la camorra. Ritiene sarebbe utile approfondire la riflessione sulle scelte legislative allora adottate.

Esse rappresentano infatti un tipico esempio di consociativismo legislativo attraverso il quale, con una impropria associazione fra governo ed opposizione, si è pervenuti a risultati del tutto insoddisfacenti. Occorre allora molta attenzione, quando si vuole individuare un «partito della spesa pubblica», come quando si intende attribuire ad un solo gruppo politico la responsabilità di scelte che si fondano anche sulla presenza e su un ruolo politico dell'opposizione.

Contesta le considerazioni del senatore Brutti sulla tradizione del Partito Popolare nel Mezzogiorno, e sulle posizioni autonomiste di

Sturzo. Nè ritiene corretto esprimere frettolosi giudizi sul comportamento di chi scelse l'esilio durante la dittatura fascista.

Ricorda la costante presenza di una politica clientelare nel meridione. Inoltre, la stessa presenza dello Stato nel meridione è rappresentata dai politici, in assenza di solide strutture istituzionali e solidaristiche. Durante gli anni 80, bloccate le assunzioni nella pubblica amministrazione, oggetto della clientela diventano gli appalti e si realizza una saldatura fra sistema delle tangenti e crescita economica della camorra. Il decennio 1980 - 1990 è quello dei grandi comitati di affari e quest'ultimo aspetto andrebbe maggiormente approfondito.

Ribadisce l'opportunità di descrivere con maggior attenzione lo scenario politico del napoletano, più che concentrarsi su singole responsabilità fondate su considerazioni facilmente aggredibili.

A questo proposito sottolinea la necessità che le forze politiche mettano mano ad un reale rinnovamento, abbandonando gli spazi di potere indebitamente occupati. Auspica che si affermi una etica della responsabilità nell'attività di governo ed una maggiore partecipazione e controllo dei cittadini alla vita pubblica. I partiti dovranno però mantenere la propria impronta solidaristica e popolare, come pure la capacità di raccogliere le esigenze diffuse nella popolazione.

Suggerisce, infine, di colmare una lacuna presente nella relazione in ordine alla questione meridionale: vanno approfondite le ragioni di uno sviluppo incompleto e distorto, provocato da modelli economici che mai si sono integrati nella realtà meridionale. La camorra è stata agevolata da tale fatto come pure dal disimpegno della politica e dalla mafiosità di comportamenti collettivi ed individuali pervasivi del tessuto civile meridionale. Una rinascita è possibile: lo confermano la voglia di riscatto della popolazione e il forte impegno della Chiesa nel Sud. Si dice convinto della necessità di operare coerentemente, per sostituire, ai comportamenti mafiosi, altri comportamenti.

La responsabilità politica di cui si parla nella relazione va certamente ricercata con scrupolo ed attenzione. Chi esercita una funzione politica deve poter essere sottoposto ad un giudizio critico da parte degli amministrati. È dunque necessario, al di là della tentazione di costruire processi politici, poter valutare quello che la politica deve fare e quello che, viceversa, non può fare senza incorrere in giudizio di responsabilità. Il quadro offerto dalla relazione mostra un sistema politico malato, responsabile della devastazione economica e morale subita dalla città di Napoli.

Il senatore BUTINI osserva preliminarmente che, se finalità dei lavori della Commissione è il contribuire alla trasformazione del sistema politico, occorre che la Commissione stessa svolga analisi severe e assuma valutazioni responsabili.

Passando ad esaminare la proposta di relazione del Presidente Violante, rileva che in essa si sostiene che il terremoto in Campania e la successiva ricostruzione hanno favorito una commistione tra politica e affari, che ha costituito la culla di una nuova dimensione della camorra. Al riguardo, sussistono diverse tesi: secondo una prima, dentro una storia criminale si è sviluppato un potere politico; secondo un'altra,

dentro la storia di un partito si è determinato un raccordo con organizzazioni criminali; secondo un'altra ancora vi è stata una diffusione di una criminalità endogena che ha condizionato anche la politica.

Nella proposta di relazione si sottolinea anche che l'intervento nelle zone terremotate ha avuto un'ispirazione consociativa a livello nazionale, che si è concretizzata, ad esempio, nella previsione di un commissario straordinario a livello regionale e di uno a livello comunale, appartenenti ai due maggiori partiti. In realtà, il Parlamento non seppe allora vincere l'emotività e giunse così a definire strumenti e poteri eccezionali cui sono addebitabili alcune delle deviazioni lamentate. Ma ancor prima degli anni '80, gli interventi straordinari nel Mezzogiorno venivano giustificati dalla necessità di strumenti e procedure nuove, che consentissero di superare i tradizionali ritardi decisionali delle burocrazie. Inoltre, va rilevato che anche in altri campi il Parlamento ha oscillato tra un eccesso di emotività e un eccesso di sospettosità, che lo ha portato spesso a introdurre «lacci e lacciuoli» all'attività amministrativa.

Si sofferma quindi su quella parte della proposta di relazione nella quale si afferma che il conservatorismo e l'anticomunismo della DC spinsero questo partito verso la destra. Dopo aver osservato che l'anticomunismo può essere principio di un partito liberale, democratico e riformista, e che anche il conservatorismo può essere democratico, ricorda che nel 1953, a Napoli, vi erano un polo monarco-missino e un polo socialcomunista, vi era una nuova legge elettorale, vi erano difficoltà nell'area liberal-democratica e vi era stata anche una stagione di scandali. La borghesia, che anche a seguito della riforma agraria avrebbe potuto nutrire risentimento verso la DC e quindi premiare forze di impianto liberale, punì la stessa DC e premiò elettoralmente Lauro. Sottolineando le analogie con la situazione odierna, dichiara che quindi non si può parlare di un cieco conservatorismo della DC, ma piuttosto di una situazione che porta difficoltà per quel partito.

Dopo che il senatore BRUTTI ha domandato se, dopo quello spestamento a destra dell'elettorato, non vi sia stata una tendenza dei dirigenti democristiani a porsi in concorrenza con il laurismo, il senatore BUTINI ricorda che vi è una storia interna della DC che risente della debolezza della cultura e della tradizione politica dei cattolici italiani, debolezze che neppure il PCI si sottrasse alla tentazione di utilizzare. Ribadisce quindi che non si può qualificare «cieco» l'anticomunismo ed il conservatorismo della DC, che non si è mai «buttata a destra», tanto è vero che neppure diede copertura all'esperienza di Tambroni. La DC ha invece condotto una mediazione lucida e non opportunistica, consapevole del peso dell'anticomunismo e dell'antipopolarismo. Pertanto, se la proposta di relazione è tale da poter indurre il lettore a credere che sia stata la DC a creare le condizioni dello sviluppo della camorra e della mafia essa va conseguentemente modificata.

Per quanto riguarda la rilevata fragilità delle istituzioni in Campania, osserva che in quella regione non sembra esistere il senso dello Stato e della responsabilità amministrativa, un sentimento

comunitario nelle popolazioni ed il sentimento di una missione mazionale da parte dei rappresentanti dello Stato. Sembra sussistere l'assenza di ogni regola e neppure la camorra sembra aver stabilito un suo ordine. Concorda pertanto sull'esigenza di rinvigorire le strutture dello Stato e delle amministrazioni locali, ma ciò non è sufficiente se gli organi dello Stato, gli alti funzionari dello Stato non praticheranno, rendendoli visibili comportamenti unitari.

Osserva quindi che la proposta di relazione si sofferma sul ruolo svolto nella situazione campana da un determinato partito, da una certa corrente di questo partito e dal suo leader: tuttavia non è possibile sostenere che questi soggetti siano l'unica causa agente dei mali segnalati nel testo. Inoltre, rilevando che la memoria fatta pervenire dal senatore Gava ha i caratteri di un atto processuale, osserva che, se la Commissione dovesse svolgere un'esame di tipo processuale, valutando fatti ed elementi di prova, dovrebbe porre rimedio allo squilibrio esistente nelle audizioni svolte. Tuttavia, è da presumere che vi sarà una seconda stesura della proposta di relazione e si augura che sia tale da consentire di superare questo senso di disagio.

Rileva altresì che, in presenza di una fragilità istituzionale, vi è il rischio che la mediazione politica assuma funzioni di supplenza istituzionale, quale vi è stata in certe aree e in certi periodi, e, poichè alla base delle mediazioni politiche vi è il voto, il rischio di un condizionamento è nelle cose.

Nella proposta di relazione si sottolinea la capacità della camorra di condizionare ogni espressione politica, ciò che sembrerebbe valere anche per il futuro; si rileva che le provvidenze per il Mezzogiorno sono state soggette al dominio della camorra; si descrive una situazione drammatica delle strutture locali. Che si può fare in questa situazione? A suo giudizio, la Commissione dovrebbe segnalare al Parlamento, in primo luogo, la responsabilità unitaria dello Stato e delle amministrazioni locali, che oltre a reprimere il fenomeno camorristico devono svolgere una funzione di promozione, in forme visibili e coordinate. In secondo luogo, si dovrà segnalare al Parlamento che il rapporto economia-criminalità non è solo un aspetto specifico del rapporto politica-criminalità, ma è una autonoma fonte di molti dei guasti lamentati; esso può divenire più o meno grave, a seconda della capacità della politica di svolgere le mediazioni che le competono, sottraendosi alla supplenza delle istituzioni di cui si è detto in precedenza. Infine, occorre segnalare al Parlamento la necessità di promuovere un riscatto sociale, senza di che la stessa relazione non avrebbe un suo compiuto senso.

Sottolinea poi che vi è stato uno squilibrio nelle indagini svolte dalla Commissione e quanto riferito nel testo in esame, nel senso che vi è stata una sovrapposizione tra testimoni e responsabili, che potrebbe portare ad un travisamento dei fatti (si veda il caso dell'audizione del generale De Sena).

Vi è altresì uno squilibrio, consistente nell'attribuire ogni responsabilità ad un dirigente politico. La relazione non dovrà invece perdere di vista il quadro generale più grave e la complessità dell'analisi, per non indurre in errore e per contribuire efficacemente a trasformare il sistema politico: il Parlamento dovrà avere invece la sensazione che le

conoscenze acquisite dalla Commissione portino a proposte di intervento e ad assunzioni di responsabilità.

In conclusione, manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dal Presidente, pur nella diversità delle tesi: tale apprezzamento potrà essere più ampio se il relatore accoglierà i suggerimenti indicati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A 008 0 00, B 53^a, 0027)

Il Presidente VIOLANTE fa presente che entro il 31 dicembre dovrà essere definito il piano di ripartizione tra gli uffici giudiziari delle 600 unità recate in aumento alle dotazioni organiche del personale di magistratura dalla legge n.295 del 1993. Lo schema di piano predisposto dal Ministero di grazia e giustizia non riconosce la gravità della situazione degli uffici giudiziari delle regioni a rischio. Avverte pertanto che, se non vi sono obiezioni, invierà una lettera al Ministro per chiedergli, a nome della Commissione, che almeno il 55 per cento di quegli aumenti di organico siano destinati alle aree particolarmente esposte al fenomeno della criminalità organizzata.

Così rimane stabilito.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE SULLA CAMORRA

Il senatore FERRARA SALUTE ritiene opportuno che nella relazione si faccia riferimento alle agitazioni tuttora in corso degli avvocati del foro di Napoli.

Il senatore D'AMELIO sottolinea la difficoltà di comprendere appieno la realtà napoletana, che sin da quando era studente a Napoli, suscita in lui un senso di ripulsa, al primo impatto, che poi successivamente lascia il posto alla sensazione di vivacità del popolo napoletano e della sua capacità di comprendere le cose del mondo. Si tratta di una realtà certamente da cambiare, inculcandole il senso del diritto e dello Stato. In questo senso, la Commissione, se deve fornire un contributo alla lotta alla mafia, deve far crescere la consapevolezza di una presenza dello Stato forte ed equanime, capace di rispondere alle esigenze e ai diritti dei meridionali.

Ciò premesso, ritiene che vadano respinte alcune affermazioni di parte e di tono propagandistico e certe esemplificazioni, ascoltate nel corso della discussione, ad esempio da parte del senatore Brutti. In verità, esse non sono presenti nella proposta di relazione del Presidente Violante, che tuttavia suscita qualche preoccupazione per le sue conclusioni, nelle quali viene adottato un sillogismo non condivisibile e non rispettoso dell'analisi storica.

La realtà della camorra è molto più difficile da comprendere di quella della mafia, dove emerge una certa razionalità; quella sciatteria nel comportamento dei meridionali vi è anche nella delinquenza organizzata in Campania. Vi è perciò una debolezza nell'analisi, quando,

dopo le premesse valide e condivisibili del testo in esame, si identifica la camorra con uomini di potere e di governo, con la DC e soprattutto con il senatore Gava. È vero che gli uomini che hanno goduto della maggioranza dei consensi si sono assunti la responsabilità anche del degrado alla base del fenomeno camorristico, ma non è vero che la DC o Gava abbiano alimentato la camorra. Sicuramente la responsabilità dei partiti di governo è maggiore di quella dei partiti di opposizione, che tuttavia spesso hanno interpretato il loro ruolo in modo scorretto, tanto da non aiutare le forze di maggioranza a liberarsi di fenomeni di contiguità.

Ricorda quindi che, nel corso di una missione a Palermo con la Commissione antimafia nella IX legislatura, ebbe modo di parlare con un noto esponente democristiano, che gli fece presente che la mafia aveva sempre contattato e contagiato tutte le forze politiche, solo che mentre in passato vi erano personalità politiche forti, che lasciavano la mafia fuori dalla porta di casa, oggi non è più così. Cosa è avvenuto, perchè la criminalità organizzata prendesse il sopravvento?

Nella proposta di relazione, si afferma che le regole sono saltate con il dopo-terremoto. Certamente, la legislazione in materia ha fatto cadere molti controlli e ha dato poteri enormi a pochi soggetti, per far fronte alle esigenze eccezionali della ricostruzione. Il consociativismo è stato poi fenomeno di tutti i comuni e la legislazione sulla ricostruzione è stata attenta a rendere partecipi dei momenti decisionali anche le minoranze. Questi fattori vanno eliminati.

Manifesta quindi anch'egli disagio per le conclusioni della proposta di relazione, rispetto alle quali occorre fare uno sforzo di analisi serena e obiettiva. Non condivide, in particolare, l'identificazione proposta tra camorra e un partito, una corrente e un esponente dello stesso partito. Se così fosse, la soluzione dei problemi sarebbe più facile.

Ricorda quindi che la DC, anche nelle ultime elezioni amministrative, ha fatto uno sforzo per tenere fuori dalle sue liste uomini chiacchierati, ma non è stata premiata dal consenso elettorale, che spesso è andato ad altre liste che hanno ospitato gli uomini allontanati dalle liste della DC, come nel caso di Taurianova o della stessa Napoli.

Rileva poi che forse il senatore Gava avrebbe fatto meglio ad annunciare la sua volontà di non ricandidarsi nel momento in cui ha ricevuto un avviso di garanzia; in quel momento è prevalsa probabilmente la consapevolezza dei principi dello Stato di diritto, per cui nessuno può essere ritenuto colpevole fino alla condanna definitiva. Tuttavia, la politica è altra cosa rispetto al processo penale e in politica la «moglie di Cesare deve essere e apparire la più illibata». Manifesta in ogni caso comprensione per gli uomini che si sono trovati in situazioni analoghe e apprezzamento per il fatto che essi stanno ora agevolando la nascita del nuovo partito.

Soffermandosi quindi sul caso Cirillo, momento oscuro della storia del Paese, rileva che la DC va giudicata per il suo comportamento responsabile e mai equivoco nella lotta al terrorismo. Le responsabilità vanno attribuite agli uomini che sono stati gli autori dei fatti contestati, in primo luogo quelli del SISDE e del SISMI. Ricorda in proposito che il prefetto Parisi richiamò i compiti di istituto del SISDE, che difatti tentò

di arrivare a fonti informative; in questo ambito, è inevitabile che i servizi svolgano compiti non del tutto chiari, servendosi dei confidenti, che sono necessariamente persone che hanno contatti con il mondo del crimine. Grave è quando si usano queste persone per giungere a verità precostituite, così come è grave che si usino i pentiti per produrre alcuni effetti desiderati.

Ribadisce quindi la necessità di un'analisi più attenta della questione, rilevando che del resto al senatore Gava non si addebita alcun fatto specifico, ma solo, in sostanza, il fatto di essere il capo di una corrente, che come tale aveva contatti con persone a diversi livelli, alcune delle quali risultate collegate a camorristi.

Occorre, in conclusione, che si tenga conto della complessità della situazione e che si evitino sovrapposizioni tra responsabili e testimoni, pur potendosi giungere ad un giudizio severo sul suo partito.

Il Presidente VIOLANTE, dopo aver ringraziato i colleghi per i loro interventi, precisa che elaborerà il nuovo testo della relazione entro la prossima seduta.

Venendo al merito delle questioni sollevate, ammette la necessità di rendere in modo più incisivo la situazione di complessiva corruzione e malcostume della società campana.

Tuttavia, pur in questo quadro complessivo, è estremamente difficile non evocare fatti che coinvolgono specificamente il senatore Gava, in quanto dagli atti acquisiti dalla Commissione emerge la specificità del suo ruolo. Sottolinea, ad esempio per quanto riguarda la vicenda Cirillo, le dichiarazioni del dottor Lavitola, psichiatra del Cutolo, che incontratolo in carcere, nota il suo stato di profonda depressione, motivato, secondo il detenuto, dal fatto che non erano stati rispettati gli impegni assunti verso di lui in occasione della liberazione del Cirillo. Lo stesso Lavitola, recatosi successivamente da Gava, lo informò della situazione, prospettando la possibilità che Cutolo compisse gesti inconsulti ed estremi e segnalandogli le ripercussioni che questo fatto avrebbe potuto provocare nell'opinione pubblica. Secondo la testimonianza del Lavitola il Gava gli rispose che non conosceva personalmente il Cutolo, facendo tuttavia presente che si era servito, lui come altri, di questa gente.

La memoria difensiva presentata dal senatore Gava afferma che nella trattativa portata avanti con il Cutolo avrebbe agito esclusivamente il Granata: in realtà non pare credibile che la complessa serie di eventi intervenuta in quel periodo sia imputabile ad un personaggio minore come Granata. Del resto, nelle relazioni degli agenti di custodia del carcere dell'Asinara, si riferisce di conversazioni avute dal Cutolo con alcuni parenti, nelle quali reclamava quanto promesso. L'impegno, in particolare, di alleggerire la posizione processuale del Cutolo ben difficilmente poteva essere ricondotto al solo Granata.

Ricorda come nella relazione non si fa riferimento alla Democrazia Cristiana in quanto tale; è però evidente che la natura della trattativa implicava la partecipazione di personaggi di grosso livello. Ricorda ancora le dichiarazioni rese da un testimone in ordine alla consegna al senatore Gava del denaro necessario per il riscatto del Cirillo. In complesso quindi risulta quasi impossibile escludere un qualche

coinvolgimento di Gava in questa vicenda: assicura peraltro i colleghi sul fatto che fonderà le considerazioni contenute nella relazione esclusivamente su fatti specifici, che analizzerà ulteriormente.

Anche sulla vicenda relativa al comune di Sant'Antonio Abate è necessario un ulteriore approfondimento. Peraltro anche in questo caso va segnalato che il segretario particolare di Gava, Antonino D'Auria ha continuato a svolgere le funzioni di assessore comunale fino al 1979, contrariamente a quanto riferito dal Gava nella seduta di Commissione del 10 dicembre scorso. Pertanto, anche con riferimento a questo episodio, la relazione risulta adeguatamente riscontrata.

È stato, viceversa, commesso un errore per quanto attiene al procedimento giudiziale attraverso cui si è giunti a riconoscere la parziale infermità di mente al Cutolo. Assicura ai colleghi che verranno apportate le dovute modifiche. Al contempo dà atto che non si è mai svolta la riunione dei cinque sindaci nella villa di Carmine Alfieri, ma solo perchè uno degli interessati decise di non andarci. Ricorda altresì che il Riccio, responsabile di una USL della zona, chiamava l'Alfieri «padrone mio».

Concorda sulla necessità di integrare le parti della relazione dedicate alla questione meridionale.

Sottolinea, comunque, la necessità di adottare un'ispirazione analoga a quella che ha sorretto la relazione sui rapporti mafia-politica. In particolare, ritiene che debba essere verificata la credibilità complessiva del rappresentante politico: non è ammissibile, sul piano della responsabilità politica, che referenti e segretari di un politico mantengano rapporti stabili con la criminalità organizzata. La stessa vicenda del generale De Sena suscita numerose perplessità. Il generale ha dichiarato di essere stato candidato a sindaco in ragione dei suoi trascorsi professionali e con l'intento di combattere la criminalità organizzata. Se questo è vero come poteva non conoscere Alfieri, e come, a maggior ragione, va giudicato il suo incontro nell'abitazione di quest'ultimo? In conclusione, per molti dei personaggi politici locali citati nella relazione può sussistere un dubbio in ordine alla loro diretta affiliazione alla camorra, ma non in ordine all'esistenza di un loro specifico rapporto di connivenza con quest'ultima.

Occorre quindi fornire ogni elemento di conoscenza acquisito al Parlamento, che dovrà valutarli nella sua autonomia.

Contesta che la relazione individui nel solo Gava l'unico responsabile di questa situazione.

Viene viceversa sottolineato il dato della debolezza complessiva delle istituzioni, aggravato dalla presenza di un'organizzazione criminale estremamente solida e di un ambiente caratterizzato dall'assenza di regole, nel quale ogni soggetto afferma la sua propria forza.

Ribadisce che la base di un giudizio di responsabilità politica, non è il solo avere rapporti politici con chi ha a sua volta collegamenti con organizzazioni criminali. Diverso è il caso in cui quelle persone diventano uomini di fiducia del politico nazionale, riconoscibili come tali. Cita ad esempio la vicenda del comune di Poggiomarino, rilevando che è vero che Mario Sangiovanni non subì pressioni violente da parte di Pasquale Galasso, ma è pure ammesso che un intervento del Galasso vi fu. Ebbene, un camorrista non deve essere utilizzato, neanche quando

non esercita violenze; è grave che un politico locale come in quel caso il senatore Patriarca si rivolga ad un camorrista per mandare messaggi, come se questi fosse un soggetto uguale ad ogni altro. È in sostanza questa indifferenza che ha prodotto la non emarginazione della camorra dalla politica.

Assicurando che terrà in ogni caso conto delle precisazioni del senatore Gava, fa presente che i resoconti dell'intera discussione sull'argomento all'ordine del giorno potranno essere allegati al testo della relazione approvata.

Il senatore FRASCA desidera precisare che non condivide le valutazioni del senatore D'Amelio sul sindaco di Taurianova, che avrebbe accolto nella sua lista parenti del boss Macri. Auspica infine che si giunga ad una soluzione equilibrata, come è avvenuta per la relazione su mafia e politica, invitando in proposito a porre l'accento più sui sistemi di potere che sulle persone.

Il Presidente VIOLANTE avverte che la Commissione sarà convocata per la conclusione dell'esame e la votazione della proposta sulla camorra venerdì 17 dicembre, alle ore 14; la nuova stesura della proposta di relazione verrà trasmessa in casella ai Commissari nella mattinata di venerdì.

La seduta termina alle ore 17.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente
Nilde IOTTI

La seduta inizia alle ore 21,15.

**SEGUITO DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE RECANTI MODIFICHE ALLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE**

In apertura di seduta interviene sull'ordine dei lavori il deputato Franco BASSANINI (gruppo del PDS), al quale fornisce chiarimenti il Presidente Nilde Iotti.

(A 007 0 00, B 67^a, 0001)

Il deputato Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), relatore per le modifiche alla parte II della Costituzione in materia di forma di Stato, illustra i contenuti di una proposta riguardante l'istituto delle leggi organiche, previsto nel nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione, già approvato dalla Commissione.

Dopo interventi dei deputati Augusto BARBERA (gruppo del PDS), Eugenio TARABINI (gruppo della DC), Franco BASSANINI (gruppo del PDS), della senatrice Alma Agata CAPPIELLO (gruppo del PSI), del deputato Marco BOATO (gruppo dei verdi) e del senatore Luigi COVATTA (gruppo del PSI) e la replica del deputato Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), relatore per le modifiche alla parte II della Costituzione in materia di forma di Stato, la Commissione approva un testo, integrativo del quinto comma del nuovo testo dell'articolo 70 della Costituzione (già approvato dalla Commissione), riguardante le leggi organiche, i cui progetti debbono essere presentati al Senato della Repubblica ed essere approvati con la maggioranza assoluta dei componenti, previa consultazione delle Regioni. Vengono altresì stabiliti limiti e modalità per l'indizione e la validità di *referendum* abrogativi sulle leggi organiche.

Infine, dopo un ampio dibattito sull'ordine dei lavori, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 23,15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 14 DICEMBRE 1993

65^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro De Paoli e per l'interno Dell'Osso.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente PAVAN fa presente che, al fine di chiarire i criteri in base ai quali si esplica l'attività della Sottocommissione pareri durante la sessione di bilancio è opportuno far presente che la distinzione essenziale riguarda i provvedimenti in prima lettura da quelli in seconda lettura.

Per i primi, nel caso in cui il testo faccia riferimento al triennio 1993-1995, il parere di nulla osta è subordinato alla condizione che l'onere (e quindi la copertura) venga fatto slittare al 1994, semprechè non ostino a ciò ragioni inerenti al provvedimento stesso, come nel caso di ratifiche di accordi internazionali o di recepimento di contratti del pubblico impiego, nel qual caso rimane la decorrenza a partire dal 1993. Atteso poi che la legge finanziaria è in corso di esame presso l'altro ramo del Parlamento in seconda lettura, una ulteriore condizione è che l'approvazione definitiva del disegno di legge susseguia a quella della legge finanziaria stessa, ovviamente nel presupposto - come è il caso della legge finanziaria 1994 - che i fondi bloccati dal fondo globale negativo vengano resi liberi mediante l'adozione delle relative misure.

Per i provvedimenti esaminati in seconda lettura e che abbiano ugualmente copertura sul triennio 1993-1995, occorre distinguere tra i decreti-legge che risultino dalla reiterazione di precedenti testi il primo dei quali – senza soluzione di continuità – risalga ad un'epoca anteriore ai primi di settembre – data di presentazione alle Camere dei documenti finanziari – dai decreti-legge, emanati per la prima volta a partire dai primi giorni di settembre ad oggi, ai quali sono assimilati i disegni di legge i quali insistano o sul triennio 1993-1995 o comunque sull'esercizio 1994 e seguenti.

Per i primi rimane il parere di nulla osta per questo tipo di copertura, in quanto trattasi di legislazione vigente, per cui gli oneri comportati dal decreto-legge ipotizzato non debbono essere fatti ricadere sul nuovo fondo globale 1994-1996. Per i secondi il parere di nulla osta, ovviamente per la parte relativa non al 1993 ma agli anni dal 1994 in poi, si intende riferito – in quanto non trattasi di legislazione vigente – al nuovo fondo globale, ancorchè il riferimento formale nel testo del singolo disegno di legge sia al triennio 1993-1995. Gli oneri dal 1994 in poi sono dunque, in tal caso, imputati sul nuovo fondo globale. Ciò significa quindi che il parere di nulla osta, nel caso in esame, viene subordinato all'approvazione definitiva della legge finanziaria, peraltro con la predetta, ulteriore condizione dell'avvenuto sblocco dei fondi di cui al fondo globale negativo, ove naturalmente la copertura insista sulla parte del fondo globale bloccata.

In definitiva, per i decreti-legge nuovi e per i disegni di legge che ricadano sul nuovo fondo globale, la approvazione definitiva non può che susseguire a quella della legge finanziaria, ovviamente in termini congrui ai fini della copertura, ossia alla duplice condizione che la legge finanziaria riporti la copertura del provvedimento in esame e tale copertura sia libera dai vincoli del fondo globale negativo.

Questo indirizzo nasce da una prassi consolidata nel tempo e ispirata a criteri di estrema cautela nel dare via libera a provvedimenti *in itinere* sotto il profilo della copertura. Di ciò ha tenuto conto già la risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziario degli ultimi anni, in base alla quale, quando coesistono due fondi globali – e cioè durante la sessione di bilancio – il vincolo è rappresentato da quello di importo inferiore per singola rubrica. Nella fattispecie, l'importo minore è costituito appunto dalla nuova legge finanziaria, anche in quanto la quasi totalità dei fondi speciali correnti al momento è bloccata dal fondo globale negativo.

Prende atto la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe (1574)

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il sottosegretario DE PAOLI chiede un rinvio del provvedimento, al fine di valutare gli emendamenti presentati.

L'esame è quindi rinviato.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579)

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il presidente PAVAN fa presente che presentano problemi di quantificazioni e di copertura gli emendamenti 1.1, 1.2, 4.1, relativamente al comma 6-*octies*, e 4.6.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario all'emendamento 4.3 e 4.6.

Il sottosegretario DELL'OSSO fa presente che l'emendamento 4.1 è stato riformulato, al fine di prevedere che le eventuali assunzioni seguano ad una dimostrazione della disponibilità di congrue risorse finanziarie. Illustra poi un ulteriore emendamento del Governo all'articolo 4, tendente a conferire un compenso al personale assegnato alle amministrazioni in questione.

Il presidente PAVAN fa presente che la recente normativa introdotta nel disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria 1994 disciplina in modo diverso le assunzioni negli enti locali.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario alle deroghe alla normativa in tema di contabilità.

Il senatore REVIGLIO chiede di avere dati circa l'entità presumibile delle somme che deriveranno dalle confische.

Su proposta del presidente PAVAN l'esame è quindi rinviato alla seduta pomeridiana.

Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1612)

(Parere alla 8^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre.

Riferisce il senatore REVIGLIO che ricorda che l'esame era stato rinviato a seguito di richiesta di dati circa il complesso dei trasferimenti all'industria navale e la regolamentazione comunitaria in materia. Ricorda poi che sono pervenuti emendamenti, di cui presenta problemi il 21.0.2, che sostituisce una norma in essere in base alla quale un quarto delle ritenute del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi non viene speso, mentre con l'emendamento verrebbe

assegnato alla spesa anche tale quarto. Se l'ammontare in questione rimane acquisito al bilancio dello Stato sulla base della normativa vigente e quindi viene meno ove fosse approvato l'emendamento in questione, si pone un problema di copertura.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario, per motivi di merito, gli emendamenti 5.1 e 21.0.1; è invece contrario, per motivi di copertura, agli emendamenti 21.1, 21.2, che contrasta con le norme di contabilità, e 21.0.2.

Ad avviso del senatore SPOSETTI l'emendamento 21.0.1 può comportare incrementi di spesa.

Su proposta del presidente PAVAN, l'esame è quindi rinviato al fine di ottenere chiarimenti sulla portata del provvedimento da parte del Ministero dei trasporti.

Russo Michelangelo ed altri: Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio (1618)

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696)
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO, facendo presente che si tratta di un decreto-legge volto a rifinanziare per 9 miliardi nel 1993 la legge sul credito peschereccio, con copertura sul fondo centrale appositamente in essere.

Al riguardo, non vengono indicati i capitoli su cui grava la copertura, per cui non si è in grado di verificare se essi siano variati o meno con l'assestamento e se comunque sussistano fondi disponibili. Il Tesoro quindi dovrebbe indicare esattamente i capitoli sui quali ricade la copertura, versandosi infatti nell'ambito della tipologia di cui all'articolo 11-ter, comma 1, lettera c), della legge numero 468 del 1978. Probabilmente sarebbe opportuno rinviare l'esame del provvedimento, al fine di ottenere chiarimenti dal Governo.

Il Presidente PAVAN fa presente che, nell'attuale contingenza, è preferibile non dar corso a rinvii.

Su proposta del relatore REVIGLIO, l'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1646)

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Il senatore REVIGLIO ricorda che si tratta della quinta riedizione del decreto-legge sul finanziamento delle missioni in Somalia e in Mozambico. Come si ricorda il parere reso sul precedente testo il 26 ottobre era contrario, poichè venivano utilizzati capitoli a fini di copertura. Esso precisava che «per quanto concerne il capitolo 2042 del Ministero degli esteri, non è ammesso l'utilizzo di disponibilità in conto residui, come peraltro richiamato dal parere contrario della Commissione bilancio della Camera del 14 ottobre 1993. Quanto poi alle coperture sui capitoli del Ministero della difesa, questi ultimi sono stati individuati, ma manca il riferimento circa il *quantum* di onere imputato su ciascuno di essi. Inoltre sono stati variati dall'asestamento i capitoli 1802, 1872, 1874, 1878, 2002, 2003, 2004, 2502, 2503 e 3001.». Conseguentemente, per questi aspetti, la situazione non è mutata.

Osserva poi che il livello del trattamento di missione, così come emerge nella relazione tecnica, appare alquanto elevato, almeno con riferimento a quello del personale degli altri Stati.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, in termini analoghi a quello relativo al precedente provvedimento.

Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n.462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658)

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso il 30 novembre.

Il Presidente PAVAN ricorda che si tratta di decreto-legge in tema di lavori socialmente utili, di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione e di contratti di formazione e lavoro. Il provvedimento risulta sostanzialmente strutturato, quanto ai profili di copertura, facendo riferimento al Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 del medesimo anno. La questione concerne la disponibilità di risorse di detto Fondo, una volta utilizzata la più parte di esso per le finalità del medesimo decreto-legge n. 148. In proposito ricorda che in occasione dell'ultimo provvedimento in materia di fiscalizzazione, venne dato parere favorevole ad un emendamento di estensione degli sgravi contributivi, dopo che il Governo aveva fatto presente che la quota utilizzabile residua di detto Fondo equivaleva a 25 miliardi, circa 18 dei quali furono poi utilizzati dal citato emendamento. Conseguentemente, se così fosse, le risorse a disposizione sarebbero modeste. Quanto poi ai contratti di formazione e lavoro, il testo prevede misure più onerose rispetto al regime attuale, tenendo anche conto del fatto che il comma 10 dell'articolo 3, è vero che diminuisce il numero dei possibili fruitori degli sgravi per il personale assunto in pianta stabile, ma è anche vero che può aumentare il numero dei beneficiari. La disciplina inoltre è valida in tutto il territorio nazionale ed eleva l'età massima per fruirne. Fa poi presente che il Tesoro si è dichiarato favorevole al provvedimento, ricordando

che il fondo di cui al decreto-legge 148 del 1993 presenta attualmente disponibilità per 6 miliardi per il 1993, 275 miliardi per il 1994 e 360 miliardi per il 1995. Propone quindi di trasmettere un parere favorevole, con le osservazioni sopra esposte.

Concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1659)

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore REVIGLIO la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, in analogia a quello reso sulla precedente versione del decreto-legge.

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660)

(Parere alla 11^a Commissione su emendamenti: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che dopo che in data 30 novembre 1993 è stato trasmesso un parere favorevole, sul testo pervengono gli emendamenti del 2 dicembre. Quelli 1.1 e 1.2 prorogano gli effetti del provvedimento senza copertura. Quello 1.4 mira a mutare la classificazione contributiva dell'attività di affittacamere: si tratta di emendamento proposto innumerevoli volte e che ha sempre ottenuto il parere contrario della Commissione. Quello 1.0.0.2 prevede la fiscalizzazione di cinque punti, demandando al Governo di indicare i mezzi per coprirli. Trattandosi di delega, è principio definito dalla giurisprudenza costituzionale che la copertura debba essere prevista nella sede della norma delegante, salvo poi il problema della sua quantificazione.

Tutti tali emendamenti dunque suscitano problemi. Quello 1.3, poi, amplia i termini del condono e quindi non dovrebbe creare problemi per quanto di competenza.

Fa poi presente che il Tesoro si è dichiarato contrario agli emendamenti 1.2, 1.4, 1.0.0.1 e 1.0.0.2, che farebbero rinvio a fondi attualmente non disponibili. Infatti, poichè le risorse per nuove fiscalizzazioni sono previste nella legge finanziaria per il 1994, è indispensabile attendere l'approvazione di tale provvedimento. Il Tesoro è altresì contrario all'emendamento 1.3, che riapre i termini di un condono già esaurito.

Il senatore REVIGLIO ritiene indispensabile ottenere chiarimenti relativamente al quadro di politica economica nel quale interverranno le future misure di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di esprimere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti indicati dal Presidente.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684)
(Parere alla 6ª Commissione. Rimessione alla Commissione plenaria)

Il senatore PAGLIARINI chiede che dell'esame del provvedimento sia investita la Commissione in sede plenaria.

Prende atto la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (1685)
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce il Presidente PAVAN, che osserva che si tratta di decreto-legge con il quale si prevede la possibilità di prorogare di un anno i trattamenti di cassa integrazione, corrispondentemente riducendo quelli di mobilità. L'articolo 2 prevede ulteriori interventi a carico del fondo del decreto-legge n. 148 del 1993, nell'ambito delle somme disponibili. La relazione tecnica precisa che vi è una compensazione tra l'ampliamento della durata della Cassa integrazione e la riduzione della mobilità. In base a tale assunto, si potrebbe trasmettere un parere favorevole.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 481, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1687)
(Parere alla 8ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO, che ricorda che si tratta dell'ennesima versione del noto decreto-legge in materia di autotrasporto per conto terzi, sulla cui copertura è stato già fornito più volte un parere contrario per la impossibilità di utilizzare maggiori entrate a tale scopo.

La Sottocommissione concorda quindi di ribadire il parere contrario, per mancanza di copertura, già reso in materia.

Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699)

Pinna ed altri: Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965)
(Parere alla 8ª Commissione: contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore REVIGLIO facendo presente che si tratta di dare il parere sulla nuova versione del decreto-legge sulla trasformatio-

ne dell'amministrazione delle poste in ente pubblico economico (A.S. 1699), su cui il 25 novembre era già stato espresso un lungo ed articolato parere. Rimane la questione già sollevata in relazione all'articolo 15 (*ex* articolo 14) circa il fatto che l'onere di 1.800 miliardi annui risulta coperto sulla base delle differenze tra le previsioni alla legislazione vigente delle anticipazioni del Tesoro a ripiano dei disavanzi dell'Azienda postale diminuiti dell'effetto del disegno di legge collegato, quale si deduce dalla terza nota di variazione. La Commissione notava che per il 1996, invece, il livello delle anticipazioni del Tesoro si riduce a 3.007 miliardi, per cui si ha una scopertura di 450 miliardi circa per tale anno. Questa osservazione continua a permanere anche nella presente versione del decreto, nonostante che nel parere precedente si fosse richiesto di ovviare al problema.

Sembrano poi superati, alla luce delle modifiche del testo, i problemi sollevati sull'articolo 6, comma 4, e sull'articolo 12, rispettivamente al fine di escludere uno spostamento di oneri dalla *ex* amministrazione postale alle altre amministrazioni dello Stato e per prevedere che i nuovi organici del Ministero delle poste debbono essere coperti esclusivamente con personale già in servizio presso l'*ex* amministrazione postale.

Quanto poi all'incremento di organico di cui alla tabella A richiamata dall'articolo 12, comma 2, superiore rispetto all'analogha grandezza prevista nella precedente versione, gli oneri sembrano trovare copertura nella riformulazione della clausola di copertura di cui all'articolo 15, mediante un minor trasferimento da parte dello Stato.

È stato poi inserito l'articolo 14. Al riguardo desta perplessità il comma 2, che trasferisce i residui passivi dell'amministrazione delle poste alla competenza del Ministero delle poste: non si comprende infatti come dei residui possano tradursi in aumento della competenza e quindi del saldo netto da finanziare. Trattandosi di residui essi devono essere trasferiti nell'analogo conto residui del Ministero.

Conclusivamente, propone di trasmettere un parere contrario per mancanza di copertura, sugli articoli 14, comma 2 e 15, intendendosi assorbito nel decreto-legge il disegno di legge n. 965.

Il senatore SPOSETTI si dichiara contrario all'utilizzo di residui a fini di copertura.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nei termini proposti dal relatore.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni (1706), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore REVIGLIO facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge grazie al quale il Ministro del tesoro gira all'IRI il credito maturato a seguito del trasferimento all'IRITEL degli impianti e dei beni dell'Azienda per i servizi telefonici. La Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha già fornito

un parere favorevole. Il Tesoro dovrebbe far presente quale modifica avviene nel bilancio dello Stato a seguito del venir meno del credito attualmente iscritto.

Il senatore PAGLIARINI si dichiara contrario al provvedimento, osservando che non si comprende quale sia l'entità dei trasferimenti che esso comporta.

Il senatore REVIGLIO propone che in futuro non vengano posti all'ordine del giorno della Sottocommissione provvedimenti sui quali non si dispone di dati precisi.

Su proposta del Presidente PAVAN, l'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazioni pubblica trasformati in S.p.A. (1708)

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il Presidente PAVAN facendo presente che si tratta di un decreto-legge con cui il Tesoro essenzialmente garantisce l'IRI per le fidejussioni da quest'ultimo rilasciate nel settore della difesa dell'EFIM, in attesa che le aziende di settore vengano trasferite allo stesso Gruppo IRI. Il Ministro del tesoro assume inoltre altre garanzie, come per quanto concerne l'«Alta velocità». Non vi è indicazione dei riflessi sul bilancio, ove scattassero tali garanzie: il Governo dovrebbe fornire almeno l'entità del proprio intervento, dimostrando che il bilancio è capiente ove l'impegno finanziario dovesse concretizzarsi.

Il senatore PAGLIARINI si dichiara contrario al provvedimento, che consente fusioni contabili.

Su proposta del Presidente PAVAN, l'esame è quindi rinviato al fine di ottenere chiarimenti da parte del Tesoro.

D'Alessandro Prisco, ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (181)

Garraffa ed altri: Inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome (751)

Libertini ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (818)

Marinucci Mariani: Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita (839)

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il Presidente PAVAN facendo presente che si tratta di disegni di legge che tendono a computare l'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti. Alcuni prevedono anche il ricalcolo delle indennità già concesse. Nella scorsa

legislatura su analoghi provvedimenti fu richiesta una relazione tecnica, in base alla quale emergevano notevoli oneri. Probabilmente occorrerebbe o attendere un testo unificato o, vista la sostanziale omogeneità dei provvedimenti, richiedere una nuova relazione tecnica, tenendo anche conto del fatto che, malgrado l'emanazione della nota sentenza della Corte Costituzionale in materia, non sono stati previsti appositi stanziamenti, in misura sufficiente, nella legge finanziaria per il 1994.

La Sottocommissione concorda conclusivamente di richiedere al Governo la relazione tecnica sui provvedimenti e l'esame è quindi rinviato.

Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656)

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 dicembre.

Il Presidente PAVAN ricorda che era stata avanzata richiesta di esame in sede plenaria, ma essendo stata ritirata tale richiesta, prosegue l'esame in sede di Sottocommissione.

Propone quindi, come già detto nella precedente seduta, di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 8.0.5, 9.1, 9.0.2 e 9.0.3.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali (1670) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rotiroli ed altri; Pellicanò ed altri; Violante ed altri), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 novembre.

Riferisce il Presidente PAVAN facendo presente che perviene dalla Camera dei deputati un complesso testo in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento di dati personali. Per quanto concerne la competenza della Commissione, rileva l'articolo 21, per la parte relativa all'istituzione dell'ufficio del garante. Al riguardo, un primo problema è che il comma 3 prevede che la gestione delle relative spese avvenga anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato: sul punto, si tratta di decidere se consentire o meno questa deroga. Sempre per l'articolo 21, rileva il comma 4, che, nel dare la possibilità al garante di avvalersi dell'opera di consulenti da remunerare in base alle vigenti tariffe professionali, non fissa però un limite alle spese.

Per quanto concerne poi la copertura, di cui all'articolo 34, essa è imputata sul fondo globale relativo al Ministero degli affari esteri. Al

riguardo, si pone anzitutto un problema di utilizzo difforme e in secondo luogo la questione che l'accantonamento al momento è bloccato e tra l'altro la legge finanziaria ancora non è approvata. Trattandosi di seconda lettura, il parere per adesso non potrebbe essere di segno favorevole. Propone conclusivamente di trasmettere un parere favorevole, condizionato alla approvazione della finanziaria e allo sblocco dell'accantonamento negativo.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Libertini ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212)

Cappuzzo ed altri: Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460)

Sellitti ed altri: Istituzione del Servizio civile nazionale (838)

Deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecechi ed altri; Ronchi ed altri; Savoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spena ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532), approvato dalla Camera dei deputati (*Approvato nella X Legislatura, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con messaggio motivato*)
(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 novembre.

Riferisce il senatore REVIGLIO ricordando che si tratta di disegni di legge in tema di obiezione di coscienza, derivanti da quello rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica nella scorsa legislatura. Quello n. 1532 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Pertanto ad esso ci si riferisce.

In particolare occorre osservare che l'articolo 6, comma 2, prevede la validità a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità a fini previdenziali, del periodo di servizio civile. Poichè tale beneficio non è concesso per coloro che hanno prestato servizio militare prima del 1987, occorre valutare la congruità di tale norma e il suo eventuale onere. L'articolo 8 istituisce un ufficio per il servizio civile nazionale, individuandone i compiti e l'articolo 10 dispone l'istituzione di un albo degli organismi convenzionati per la prestazione del servizio civile, stabilendosi, all'articolo 11, le procedure per la definizione delle convenzioni. Quanto alla spesa, essa è globalmente stabilita, all'articolo 19, in 13,89 miliardi per il 1993 e in 70 miliardi a decorrere dal 1994. La copertura è operata su capitoli del Ministero della difesa, sia per il 1993 sia per il 1994. Circa il capitolo 4001, necessario a coprire la spesa del 1993 e 16 miliardi negli anni successivi, esso presenta attualmente la necessaria capienza. Diversamente avviene per il capitolo 1403, che viene individuato per la copertura degli oneri a decorrere dal 1994. In merito osserva che, non essendo ancora il bilancio 1994 approvato, non si possono operare

coperture su capitoli di bilanci futuri. D'altra parte, anche ove venisse approvato, occorrerebbe attendere l'assestamento. Tra l'altro, 54 miliardi costituiscono l'intera somma recata dal capitolo in questione, la cui intitolazione mostra come esso sia ordinato anche ad ulteriori fini rispetto a quelli dell'impiego degli obiettori di coscienza.

Il Presidente PAVAN fa presente che il Tesoro precisa che il comma 2 dell'articolo 6 deve essere correlato al comma 1 dello stesso articolo, che riconosce a chi espleta servizio civile gli stessi diritti dei cittadini che prestano servizio militare di leva. Il che non esclude una più chiara formulazione della norma in parola. Propone poi di trasmettere un parere favorevole con osservazioni, reputando inopportuno ostacolare la conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Il senatore SPOSETTI ritiene opportuno consentire la prosecuzione dell'*iter* del disegno di legge.

Su proposta del Presidente PAVAN la Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 13,20.

66ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAVAN

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro De Paoli e per l'interno Dell'Osso.

La seduta inizia alle ore 15,05.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 420, recante disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (1579)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente PAVAN fa presente che è stato trasmesso un nuovo testo dell'emendamento 4.1 del Governo, nonchè un emendamento governativo sempre all'articolo 4. Il nuovo testo dell'emendamento 4.1

precisa che prima delle assunzioni occorrerà dare esplicita dimostrazione delle disponibilità di risorse finanziarie. Tale dizione sembrerebbe contrastare con la disciplina relativa alle assunzioni nei comuni colpiti dal dissesto, prevista nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria. L'ulteriore emendamento governativo all'articolo 4 consente trattamenti indennitari al personale assegnato in tali comuni, coprendoli con quota-parte delle entrate relative alle confische. Pur restando gli stessi problemi concernenti l'originario testo dell'emendamento 4.1, la spesa avrebbe durata limitata nel tempo.

Nel ricordare che non sono stati presentati emendamenti che facciano fronte alla condizione trasmessa sul testo (quella cioè di collocare in posizione di comando il personale da assegnare in via temporanea), precisa poi che altri emendamenti con problemi di quantificazione e di copertura sono quelli 1.1, 1.2 e 4.6.

Il sottosegretario DELL'OSSO fornisce ulteriori chiarimenti circa l'emendamento 4.1, facendo presente che la deroga per le assunzioni riguarda solo i comuni nei quali vi sono state infiltrazioni mafiose. D'altra parte è indispensabile rinnovare il personale amministrativo in tali comuni, perchè tale personale in molti casi condivide responsabilità gestorie delle precedenti amministrazioni.

Il presidente PAVAN ritiene che comunque non si possano derogare i principi stabiliti nel disegno di legge di accompagnamento della finanziaria per il 1994. Propone pertanto di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 4.1, limitatamente al comma 6-*octies*, e 4.6.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe (1574)

(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che sul disegno di legge è già stato emesso, in data 9 novembre 1993 un parere contrario all'articolo 3, comma 9, ultimo periodo, laddove si concede facoltà di utilizzare nell'anno successivo somme relative al 1993. Giungono ora emendamenti del relatore. Uno di essi (5.1) estende tale facoltà, l'altro (2.3) la prevede anch'esso e dispone ulteriori spese, coprendole sul fondo speciale del 1993. La spesa potrebbe essere riferita al 1994, a condizione che sia approvata la finanziaria e che sia liberato il fondo negativo, previa richiesta di parere sull'utilizzo in difformità alla 1^a Commissione. Restano le questioni relative agli utilizzi delle somme concernenti il 1993 degli emendamenti 2.3 e 5.1 e manca un emendamento che modifichi il testo del decreto nel senso richiesto dal parere. Propone conclusivamente di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti citati.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Deputati Rosini ed altri: Disciplina delle cambiali finanziarie (1569), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione su emendamenti: favorevole)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che premesso che sul disegno di legge n. 1569, in materia di cambiali finanziarie non era previsto il parere della Commissione per insussistenza di risvolti di carattere finanziario, pervengono emendamenti, alcuni dei quali presentano di tali riflessi. Una questione preliminare può consistere nella decisione di esprimere o meno un parere su emendamenti, quando sul testo ciò non è stato richiesto: la questione appare comunque non essere tale da rivestire un carattere sostanziale.

Quanto dunque agli emendamenti, essi non sembrano comportare oneri, se non per il 2.1 e il 3.1. Per il 2.1, aggiuntivo, in verità occorre verificare se si ha una diminuzione di entrate rispetto alla legislazione vigente: la risposta potrebbe essere di segno negativo, trattandosi di strumenti nuovi. Per l'emendamento 3.1 è il Governo che è in grado di valutare se, rispetto al testo, avendo l'emendamento natura sostitutiva, si ha una variazione di gettito. Anche in questo caso comunque non sembrano si pongano problemi, in quanto egualmente non si ha una variazione di entrata a legislazione vigente.

Il sottosegretario DE PAOLI dichiara che il Tesoro si rimette al Ministero delle finanze relativamente agli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1 e 3.0.1.

Su proposta del presidente PAVAN la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi (1570), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN osservando che perviene dalla Camera dei deputati un disegno di legge governativo volto a prevedere la copertura assicurativa a favore dei militari per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto. L'onere è permanente e grava su una serie di capitoli indicati. Alcuni di questi capitoli sono stati ridotti dall'assestamento (come il 4615 della Difesa), mentre altri sono stati incrementati (come il 3104 delle Finanze).

Al riguardo, si ricade, sulla base dell'orientamento costante della Commissione, nel caso di ipotesi vietata dall'articolo 11-ter, comma 1, lettera c), della legge di contabilità, che presuppone l'invarianza dei capitoli dopo l'assestamento ai fini della loro utilizzabilità a fini di

copertura. Manca poi la clausola che prevede l'aumento dei capitoli interessati nel triennio successivo a quello di inizio di validità della norma, entro i limiti del tasso di inflazione programmato.

Data la scarsa entità della spesa, propone di trasmettere un parere di nulla osta, con le osservazioni sopra svolte.

Il sottosegretario DE PAOLI si dichiara contrario al provvedimento.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere nei termini proposti dal relatore.

Deputati Rosini e Piro: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (1653), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente PAVAN la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87 (1686)
(Parere alla 6^a Commissione: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente PAVAN propone di trasmettere un parere favorevole.

Il sottosegretario DE PAOLI dichiara di non essere contrario al provvedimento, anche se occorre chiarire che vi deve essere un'invarianza del gettito.

Il senatore PAGLIARINI si dichiara contrario a deleghe in bianco, come quella contenuta nel testo.

Il senatore REVIGLIO propone di trasmettere un parere condizionato alla precisazione che non vi devono essere diminuzioni del gettito.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Biscardi: Validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e disposizioni in materia di reclutamento del personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi (269-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che dopo che in data 28 luglio 1993 è stato espresso un parere favorevole sul testo, sono stati trasmessi emendamenti. Di essi suscita problemi quello 4.0.1, che prevede immissioni in ruolo del personale direttivo, mentre il disegno

di legge riguarda esclusivamente l'allargamento della partecipazione ai concorsi. Circa l'emendamento 4.0.2 occorre valutare se l'iscrizione nella graduatoria che dà titolo alla precedenza per il conferimento di supplenze comporti oneri, mentre sembrerebbe oneroso il comma 2, che prevede la nomina nell'ambito dei posti disponibili, a prescindere da eventuali blocchi del *turn-over*.

In data 14 settembre 1993 il provvedimento è stato rinviato al fine di ottenere chiarimenti dal Ministro della funzione pubblica sulla materia, che è regolamentata anche nel disegno di legge collegato alla finanziaria. Nella stessa giornata è stato trasmesso altresì l'emendamento 4.0.3, che prevede immissioni in ruolo dei docenti di attività musicali.

Contrari agli emendamenti sopra indicati si dichiarano il sottosegretario DE PAOLI e i senatori REVIGLIO e MANZI.

Il senatore SPOSETTI fornisce chiarimenti circa la portata dell'emendamento 4.0.3, che mira a tener conto delle esigenze degli insegnanti di attività musicali.

L'esame è quindi rinviato al fine di ottenere chiarimenti da parte del Ministero della pubblica istruzione.

Condorelli e De Rosa: Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882)

Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148)

Lopez ed altri: Riordinamento della docenza universitaria (1321)

Miglio e Zoso: Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo: modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374)

(Parere alla 7ª Commissione su testo unificato. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CARPENEDO osservando come il testo unificato del 29 novembre corrisponda all'esigenza di evitare che i professori universitari ruotino nelle sedi minori.

Il senatore REVIGLIO ritiene che la doppia fase di concorso prevista nel testo comporti, oltre che a un raddoppio dei costi per i concorsi, anche il rischio di aspettative di concorrenti, che potrebbero trovare in futuro accoglimento con la sistemazione in ruolo anche degli idonei.

Il presidente PAVAN ricorda che il disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria ha stabilito rigorosi limiti quantitativi per le dichiarazioni di idoneità nei pubblici concorsi.

Il sottosegretario DE PAOLI ritiene rischiosa la disciplina dell'idoneità, così come prevista nel testo.

L'esame è quindi rinviato.

Zito ed altri: Interventi in favore delle associazioni concertistiche (1422)**Manzini ed altri: Estensione dei benefici del credito teatrale (1624)**

(Parere alla 7^a Commissione su testo unificato ed emendamenti: favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il presidente PAVAN facendo presente che in data 10 dicembre 1993 è stato trasmesso un testo unificato del relatore dei provvedimenti in tema di interventi a favore delle associazioni concertistiche. Per quanto di competenza, rileva l'articolo 2, che prevede una garanzia dello Stato nei limiti di 2 miliardi sui mutui contratti dalle associazioni. Tale garanzia verrebbe fatta carico sul fondo unico dello spettacolo, che però non ha struttura di quota ammortamento mutui. L'emendamento 2.1 supera tale problema, facendo riferimento a quota del fondo di cui alla lettera d) della legge n. 163 del 1975.

La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole, condizionato all'accoglimento dell'emendamento 2.1.

Deputato Armellini: Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti (1631), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, verte in tema di norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti. Per quanto di competenza rileva l'articolo 4, comma 2, che fa obbligo ai datori di lavoro pubblici di assumere detto personale nei casi di vacanza dei terapisti della riabilitazione, in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni. Si potrebbe acconsentire al provvedimento, nel presupposto che la deroga riguardi i soggetti titolati alla chiamata, ma non il numero delle assunzioni, in modo da non violare i principi contenuti nella legge di accompagnamento alla finanziaria 1994.

Sulla base di tale presupposto, al Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970 (1207) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 9,30 e 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 495, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (1710).

- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711).
- Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (1712).

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica.
 - Schema di decreto legislativo recante la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
 - Schema di regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, recante: «Regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).
- II. Esame dei disegni di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 416, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (1573).
 - GRAZIANI Antonio ed altri. - Modifiche e integrazioni alla legge 18 novembre 1981, n. 659, recante norme in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici (1614).
 - SAPORITO ed altri. - Modifica dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche (1419).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati LABRIOLA ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione e nuove norme sulla revisione costituzionale (1620) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - FILETTI e PONTONE. - Revisione dell'articolo 138 della Costituzione (309).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - SCEVAROLLI ed altri. - Abrogazione del terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione (1516).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PICANO. - Modifiche alla legge per l'elezione del Parlamento europeo (1384).
- DUJANY ed altri. - Modificazione alle norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1424).
- ZOSO ed altri. - Nuove norme per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo (1428).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (1369) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cariglia ed altri; Mattioli ed altri; Vito Elio ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Lia ed altri e Tassi*).
- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- MOLINARI ed altri. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per accertare in che modo i rapporti tra potere politico, amministrazioni pubbliche, imprenditori pubblici e privati diano occasione al compimento di illeciti penali e amministrativi; e per individuare le proposte più urgenti di riforma legislativa ed amministrativa atte a prevenire e reprimere tali illeciti (398).
- PROCACCI. - Istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per l'accertamento degli illeciti arricchimenti conseguiti da titolari di cariche elettive e direttive; per la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza e per la repressione delle associazioni a delinquere di tipo politico (872).
- MANZINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza per il controllo sulla situazione patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche e per l'inchiesta sugli illeciti arricchimenti (1154).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui presunti finanziamenti disposti dall'URSS e dagli Stati da essa derivati in favore di partiti o formazioni politiche italiane (492).

- COSSIGA. - Istituzione di una Commissione presidenziale di inchiesta sul finanziamento del sistema politico (945).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642).
- PREIONI ed altri. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'11 marzo 1993).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO ed altri. - Modifiche agli articoli 3 e 12 dello statuto della Regione siciliana (1213).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 10 dello statuto, della Regione siciliana (1214).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CANNARIATO e MANCUSO. Scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale siciliana (1626).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche alla disciplina dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai titolari di pensione, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (1316).
- PONTONE ed altri. - Conglobamento dell'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita corrisposta ai pubblici dipendenti (1216).

XI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (181).
- GARRAFFA. - Inclusione della indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome (751).
- LIBERTINI ed altri. - Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (818).
- MARINUCCI MARIANI. - Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita (839).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti (1656).

II. Discussione del disegno di legge:

- GRECO. - Norme sul controllo del commercio e impiego degli esplosivi (853).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Modifica dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1990, n. 325, che disciplina la promozione a titolo onorifico degli ex combattenti del

secondo conflitto mondiale (1472) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

- DE GIUSEPPE ed altri. - Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche (1582).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (1532) *(Approvato nella X legislatura dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri, e successivamente approvato dal Senato. Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica il 1° febbraio 1992, a norma dell'articolo 74 della Costituzione) (Nuovamente approvato dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993)*.
- LIBERTINI ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (212).
- CAPPUZZO ed altri. - Norme sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza (460).
- SELLITTI ed altri. - Istituzione del servizio civile nazionale (838).
- e dei voti regionali nn. 33, 46, 97 e 108, attinenti ai suddetti disegni di legge.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAPPUZZO. - Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi comandanti di squadra in servizio alla data dell'8 settembre 1943 (1081).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico (1646).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma pluriennale di ammodernamento/rinnovamento dell'Aeronautica Militare 136/80 relativo alla realizzazione di un sistema di comunicazioni satellitari per la Difesa, denominato SICRAL.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 15,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (1496) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 506, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (1709).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, recante disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla Commis-

sione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto (1684).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in s.p.a. (1708).
- Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina tributaria del reddito di impresa alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 aprile 1991, n. 127, e 27 gennaio 1992, n. 87 (1686).
- FABRIS ed altri. - Trasferimento del patrimonio disponibile e successiva cessione a privati di aree demaniali della regione Veneto (1373).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Copertura assicurativa a favore dei militari della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri e del personale del Corpo forestale dello Stato, per i rischi di lesioni o decesso derivanti dalla conduzione dei mezzi di trasporto di proprietà di dette amministrazioni, nonché a favore del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi (1570) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Deputati ROSINI e PIRO. - Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi (1653) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati ROSINI ed altri. - Disciplina delle cambiali finanziarie (1569) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente disposizioni correttive, in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente il riordino della finanza territoriale.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 16

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1016).
- NOCCHI ed altri. - Riordino della Biennale di Venezia (1101).
- DE ROSA ed altri. - Costituzione della Fondazione «La Biennale di Venezia» (1343).
- COVATTA ed altri. - Costituzione del comitato promotore della fondazione «La Biennale di Venezia» (1423).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi in favore del cinema (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Norme per la costituzione e il funzionamento dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali di particolare rilevanza e sulla Consulta dei Comitati nazionali (1112).
- ZECCHINO ed altri. - Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi (1113).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI e DE ROSA. - Delega al Governo per la disciplina del reclutamento dei professori straordinari ed associati delle università (882).
- Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1148).
- LOPEZ ed altri. - Riordinamento della docenza universitaria (1321).
- MIGLIO e ZOSO. - Nuova disciplina dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Modifiche alle disposizioni sullo stato giuridico dei ricercatori universitari (1374).

III. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Disciplina dell'erogazione di contributi dello Stato alle istituzioni culturali (1096).
- ZOSO. - Modifiche alla legge 2 aprile 1980, n. 123, in materia di norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1127).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 2 aprile 1980, n. 123, recante norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (1246).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)*Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 9 e 15**In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1993, n. 444, recante misure urgenti per l'attuazione del riassetto del settore delle telecomunicazioni (1706) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguìto dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699).
- PINNA ed altri. - Disposizioni per la riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (965).

III. Seguìto dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 431, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale (1612).

- BRINA ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (696).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 481, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (1687).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SENESI ed altri. - Costituzione dell'Agenzia per l'esercizio dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea (ASSNA) (1185).
- SENESI ed altri. - Istituzione del sistema aeroportuale lombardo (SAL) (1415).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Deputato BIONDI. - Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi (1452) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica (1465) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 1684) (Approvato dalla Camera dei deputati)*.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini del Porto di Ancona.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 15,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati BRUNI ed altri. - Disposizioni in materia di cooperative agricole *(Approvato dalla Camera dei deputati)* (1655).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati SALERNO ed altri. - Ordinamento della professione di tecnologo alimentare (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1632).

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 485, recante rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente disciplina del credito peschereccio di esercizio (1696).
- RUSSO Michelangelo ed altri. - Rifinanziamento della legge 28 agosto 1989, n. 302, recante disciplina del credito peschereccio di esercizio (1618).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RABINO ed altri. - Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (91).
- VENTURI ed altri. - Inquadramento giuridico e fiscale della coltivazione e raccolta dei tartufi (588).

III. Esame del disegno di legge:

- STRUFFI. - Modificazioni ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1449).

Materia di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, del seguente atto:

Progetto di relazione all'Assemblea sull'applicazione della normativa comunitaria in materia di quote di produzione del latte.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per l'attuazione della direttiva 90/486/CEE che modifica la direttiva 84/529/CEE relativo agli ascensori elettrici.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, recante garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in s.p.a. (1708).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- COVI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione del Registro delle imprese (428).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Modifiche dell'ISVAP (1370).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (520).
- CALVI ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (528).
- TADDEI ed altri. - Norme a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e istituzione di organismi di garanzia (1269).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIANOTTI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (282).
- SCEVAROLLI ed altri. - Riforma delle Camere di commercio (507).

Procedure informative

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica dell'industria italiana: audizione dell'amministratore delegato della FIAT auto s.p.a.
- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizioni di rappresentanti della Philips s.p.a.

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro delle finanze sull'attuazione della delega legislativa di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per la parte relativa al riordino delle tasse per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 9,30 e 15,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione occupazionale in Italia.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi (1660).
 - SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (546).
 - Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale (1685).
 - SALVATO ed altri. - Fondo per la formazione, il lavoro e il risanamento ambientale (1634).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANCINO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178).
- DANIELE GALDI ed altri. - Norme per l'inserimento dei disabili (440).
- GIUGNI ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (441).
- DI BENEDETTO ed altri. - Assunzione obbligatoria dei privi della vista presso centri di elaborazioni dati (473).
- SAPORITO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (494).
- e della petizione n. 153 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, recante disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro (1658).
- PELELLA ed altri. - Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali (1385).

IV. Esame del disegno di legge:

- PAINI ed altri. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private» (1220).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 a norma dell'articolo 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992 n. 421.

Affari assegnati

Esame della petizione n. 55.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Norme per l'accertamento della morte (421).
- Deputati BORRA ed altri. - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1366).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi di cadavere (461).
- TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (1098).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per la raccolta delle manifestazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti per il tempo successivo alla morte a scopo di trapianto terapeutico (553).
- RAPISARDA ed altri. - Norme sul consenso per il prelievo di organi di cadavere a scopo di trapianto terapeutico (1047).
- TORLONTANO ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (1271).
- ZUFFA ed altri. - Norme per la manifestazione di volontà alla donazione di organi (1307).

IV. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 464, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base (1659).

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BRESCIA ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (204).
- PERINA e RABINO. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sui farmaci (400).

- ZITO ed altri. - Disciplina dell'attività di informazione scientifica sul farmaco (481).
- BRESCIA ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1418).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputato ARMELLIN. - Norme in favore dei terapisti della riabilitazione non vedenti (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (1631).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARINUCCI MARIANI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria (1048).

II. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Riordino del Servizio sanitario nazionale su base regionale (1437).

Affari assegnati

Seguito dell'esame della petizione n. 158 in materia di condotte mediche.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante varie ulteriori disposizioni correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di pubblico impiego.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 15 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1993, n. 417, recante misure urgenti in materia di dighe (1574).

- GOLFARI. - Provvedimenti in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio di Lecco (765).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BORATTO ed altri. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (1234).
- GOLFARI ed altri. - Norme per favorire gli interventi di recupero, in particolare nei centri storici (1606).

III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (1711).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GOLFARI ed altri. - Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1163).
- ANDREINI ed altri. - Attribuzione alle province delle funzioni ambientali di competenza delle unità sanitarie locali (1174).
- LAMA ed altri. - Norme per il riordino del sistema di prevenzione (1298).
- PARISI Vittorio ed altri. - Norme per il riordino delle competenze in materia di individuazione delle cause di inquinamento (1410).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di risorse idriche (1540) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Galli ed altri e Ferrarini*).
- e del voto regionale n. 83, attinente al suddetto disegno di legge.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati BOTTA ed altri. - Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria (1541) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- LOBIANCO ed altri - Modifica dell'articolo 34 della legge 18 maggio 1989, n. 183, concernente i consorzi idraulici (224).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1680) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unifi-*

cazione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Strada ed altri e Rutelli ed altri).

- ZUFFA ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456).
- DE MATTEO ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori (457).

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della Relazione sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (*Doc. CXXV, n. 1*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente dell'Ente autonomo del Parco nazionale degli Abruzzi.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 15

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Interventi in favore del cinema (1560) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bordon ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero (1699).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati STRADA ed altri. - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (1680) *(Approvato dalla 8^a Commissione permanente della Camera dei deputati)*.
- ZUFFA ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: individuazione delle sostanze dannose e tempi di cessazione per la loro produzione, importazione, commercializzazione e utilizzazione (456).
- DE MATTEO ed altri. - Provvedimenti straordinari per la protezione dell'ozonosfera: norme per la raccolta, il riciclo e lo smaltimento delle sostanze dannose e norme per l'informazione e la tutela dei consumatori (457).

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 20,30

Audizione del Capo della polizia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi

Mercoledì 15 dicembre 1993, ore 20

Audizione del senatore Francesco Cossiga.

